REGOLAMENTO DEL MERCATO ATFUND

~~3 Marzo~~ **2 novembre** 2026

Il testo italiano del presente regolamento prevale sulla versione inglese

BORSA ITALIANA

Regolamento del Mercato ATFund

Indice

Glossario	
Disposizioni generali e Strumenti ammessi alla negoziazione	100
Operatori	1000
Modalità di negoziazione	2000
Informativa	3000
Liquidazione	4000
Vigilanza del mercato	5000
Procedure di accertamento della Compliance	C

Il Regolamento è suddiviso in articoli riconoscibili per essere contenuti nei riquadri.
Inoltre, sono previste delle "linee guida" che formano parte integrante del Regolamento stesso.
Gli articoli del Regolamento che prevedono le linee guida sono contrassegnati dalla notazione "G".
Le linee guida sono divise in Sezioni (Sec.) contrassegnate da un numero identificativo.

Gli articoli del Regolamento che prevedono un rinvio alle Procedure di accertamento delle violazioni e delle impugnazioni sono contrassegnati dalla notazione "C".

Glossario

Termine	Significato
Accesso elettronico diretto	Indica il collegamento al mercato come definito all'articolo 4(1)(41) della Direttiva n. 2014/65/UE;
Accesso logico	Indica il Sistema di connessione al sistema di negoziazione che contiene la configurazione tecnica per la connettività del partecipante al mercato. L'accesso logico corrisponde ai diversi segmenti tecnici della piattaforma di negoziazione;
Ammissione alla negoziazione	Indica l'ammissione di **strumenti finanziari** alla negoziazione sul **mercato ATFund**;
Avviso	La pubblicazione redatta e diffusa da Borsa Italiana contenente le informazioni che hanno rilevanza per il funzionamento del **mercato ATFund**;
Borsa Italiana	Borsa Italiana S.p.A;
Codice di negoziazione	Indica il **FirmID** usato per identificare il partecipante negoziatore sul mercato;
CSD	Indica la persona giuridica autorizzata ad operare un sistema di regolamento titoli, ai sensi del Regolamento 2014/909/UE;
Interconnessione	Indica il collegamento ai mercati, per il tramite di **operatori** ammessi alle negoziazione**:** di clienti degli **operatori** ammessi, il cui collegamento può avvenire nella modalità di **Accesso elettronico diretto** oppure in altra modalità; di unità organizzative degli stessi diverse da quelle adibite allo svolgimento delle attività di negoziazione nei mercati e di liquidazione e controllo delle medesime di sistemi automatici di generazione degli ordini, anche se installati presso unità organizzative degli **operatori** ammessi. Il collegamento di clienti dell'**operatore**, nella modalità "accesso elettronico diretto" (DEA), può avvenire per il tramite della struttura tecnologica dell'**operatore** (cd. accesso diretto al mercato o DMA;

Investitori professionali	**Si intendono i soggetti di cui all'Allegato II, parte 1 e 2 della direttiva Mifid 2014/65/UE**
Segmento Professionale	**Indica il segmento del mercato ATFund accessibile solo ad investitori professionali;**
Manuale del Servizio di Negoziazione	Indica l'Istruzione di Euronext n. 4-03 "Trading Manual for the NAV Trading Facility" disponibile sul sito internet di **Euronext**;
Mercati Euronext	si intende l'insieme dei mercati di titoli o strumenti derivati gestiti da ciascuna trading venue del gruppo Euronext.
Mercati regolamentati	Indicano i mercati autorizzati ai sensi dell'articolo 44 della Direttiva 2014/65/UE;
Mercato ATFund	Il **sistema multilaterale di negoziazione** degli **OICR aperti** organizzato e gestito da **Borsa Italiana**;
Negoziazione algoritmica	Indica la tecnica di negoziazione come definita all'articolo 4(1)(39), della Direttiva n. 2014/65/UE e all'articolo 18, del Regolamento n. 2017/565/UE;
Negoziazione algoritmica ad alta frequenza o HFT	Indica la tecnica di negoziazione come definita all'articolo 4(1)(40), della Direttiva n. 2014/65/UE e all'articolo 19, del Regolamento n. 2017/565/UE;
Mercato Euronext	qualsiasi Mercato dei Derivati Euronext o Mercato dei Titoli Euronext.
OICR aperti	Indica gli **strumenti finanziari** ammessi alle negoziazioni nel **mercato ATFund** come previsto dall'articolo 200;
Operatore che svolge negoziazioni algoritmiche	Indica l'**operatore** che utilizza una tecnica di negoziazione algoritmica, come definita all'articolo 4(1)(39), della Direttiva n. 2014/65/UE e all'articolo 18, del Regolamento n. 2017/565/UE;
Operatore che svolge negoziazioni ad alta frequenza	Indica l'**operatore** che utilizza una tecnica di negoziazione algoritmica ad alta frequenza, come definita all'articolo 4(1)(40), della Direttiva n. 2014/65/UE e all'articolo 19, del Regolamento n. 2017/565/UE;
Operatore	L'entità ammessa alla negoziazione nel **mercato ATFund** da **Borsa Italiana**, come previsto ai sensi dell'articolo 1000 e segg.;

Operatore incaricato	Indica l'**operatore** che opera ai fini di quanto previsto alla Sezione 2 e svolgendo le attività di conferma degli ordini descritta nella Sezione 4 del Manuale del Servizio di Negoziazione;
Prezzo di esecuzione	Il prezzo a cui sono eseguiti gli ordini, che è pari al Valore dell'Attivo Netto (Net Asset Value - **NAV**) del fondo d'Investimento aperto;
SDIR	Indica un sistema di diffusione delle informazioni regolamentate ai sensi della Direttiva Transparency;
Società di Gestione del Mercato Euronext	Indica la **Società di Gestione del Mercato Euronext** che ha approvato, o sta esaminando, la domanda di adesione a Euronext del partecipante interessato o del potenziale partecipante, oppure la **Società di gestione del Mercato Euronext** che ha ammesso il relativo Strumento Finanziario alla quotazione o negoziazione su un **Mercato Euronext**, o presso la quale è in corso la relativa domanda di ammissione alla negoziazione, secondo quanto richiesto dal contesto;
Sistema multilaterale di negoziazione	Indica il sistema di cui all'articolo 4, comma 1, punto 22 della direttiva 65/2014/UE.

DISPOSIZIONI GENERALI E STRUMENTI AMMESSI ALLA NEGOZIAZIONE

Disposizioni generali

Oggetto del Regolamento

100	Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e la gestione del **sistema multilaterale di negoziazione** operato da **Borsa Italiana** denominato **mercato ATFund**.

110		Il presente Regolamento stabilisce le condizioni e le modalità di organizzazione e funzionamento del **mercato ATFund** e in particolare disciplina:
	110.1	le condizioni e le modalità di ammissione, esclusione e sospensione degli **OICR aperti** alle**/**dalle negoziazioni;
	110.2	le condizioni e le modalità di ammissione, esclusione e sospensione degli **operatori** alle/dalle negoziazioni e i loro obblighi;
	110.3	le condizioni e le modalità di svolgimento delle negoziazioni e di funzionamento dei servizi ad esse strumentali;
	110.4	le modalità di accertamento, pubblicazione e diffusione dei prezzi e delle informazioni.

Principi organizzativi del Mercato

120	**Borsa Italiana** esercita le proprie funzioni, in particolare quelle di ammissione, sospensione, revoca e quella di vigilanza sul **mercato ATFund** secondo modalità non discriminanti e sulla base di procedure definite in via generale.

121	**Borsa Italiana**, nella gestione del **mercato ATFund**, si dota e mantiene un assetto organizzativo idoneo a prevenire potenziali conflitti di interesse. In particolare, assicura completa autonomia istruttoria e propositiva ai responsabili dei servizi preposti alle funzioni indicate all'articolo 120; nell'esercizio di tali funzioni gli stessi responsabili rispondono esclusivamente all'Amministratore Delegato.

122	**Borsa Italiana** si dota e mantiene un sistema di controllo interno che vigila sul rispetto delle leggi, del Regolamento e delle procedure interne.

Strumenti negoziabili sul mercato ATFund

Requisiti di ammissione

200	200.1	Possono essere ammessi nel mercato **mercato ATFund** le quote o le azioni di **OICR aperti** conformi alla Direttiva 2009/65/CE o conformi alla direttiva 2011/61/UE a condizione ~~che non siano riservati e~~ che il NAV sia determinato con frequenza giornaliera. **Gli OICR aperti riservati sono ammessi alla negoziazione nel Segmento Professionale**.
	200.2	Il prospetto informativo deve indicare come modalità di offerta in Italia la negoziazione sul **mercato ATFund**.

Domanda di ammissione

210	Gli **strumenti finanziari** di cui all'articolo 200, possono essere ammessi da **Borsa Italiana** alla negoziazione, su domanda dell'**emittente** conformemente a quanto previsto nelle linee guida, purché siano soddisfatte le condizioni di cui agli articoli successivi.

211	La domanda di ammissione alla negoziazione, redatta secondo l'apposito modello, deve essere inoltrata a **Borsa Italiana** dall'**emittente** e corredata dalla relativa lettera di impegno dell'**operatore incaricato**. Nel caso di OICR conformi alla direttiva 2011/61 deve essere fornita copia della comunicazione o autorizzazione della Consob rilasciata ai sensi dell'articolo 44 del Testo Unico della Finanza e inerente la commercializzazione di quote o azioni di FIA agli investitori al dettaglio. L'ammissione si perfeziona allorché **Borsa Italiana**, accertata la messa a disposizione del pubblico del prospetto informativo, stabilisce la data di inizio delle negoziazioni.

212	Gli emittenti devono adottare tutte le misure necessarie per avere un Legal Entity Identifier (LEI) valido e costantemente aggiornato per tutto il periodo in cui i relativi strumenti finanziari risultano ammessi alla negoziazione.

Operatore incaricato

220	È richiesta la presenza di un **operatore incaricato**. Nei casi di cessazione del rapporto per qualsiasi causa deve esserne data comunicazione scritta a **Borsa Italiana** secondo quanto indicato nelle Linee Guida.

Sec. 20		Linea Guida
	20.1	*La parte che risolve il contratto di **operatore incaricato**, per inadempimento dell'altra parte, deve darne comunicazione per iscritto a **Borsa Italiana** almeno un mese prima della data di efficacia della risoluzione.*
	20.2	*In tutti gli altri casi di cessazione del rapporto con l'**operatore incaricato**, la comunicazione per iscritto a **Borsa Italiana** deve essere effettuata almeno tre mesi prima della data di efficacia della cessazione stessa.*

20.3 ***Borsa Italiana*** *può accettare un termine inferiore nel caso in cui sia comunque assicurata la continuità della funzione di* ***operatore incaricato*** *da parte di altro soggetto che assuma gli impegni.*

Negoziabilità degli strumenti

G	231		Gli **OICR aperti** devono inoltre essere:
		231.1	liberamente trasferibili; e
		231.2	idonei alla liquidazione, secondo le modalità di cui all'articolo 4000;

	232	**Borsa Italiana** può subordinare l'**ammissione alla negoziazione** a qualsiasi condizione particolare, relativa all'**emittente** e allo strumento finanziario, che ritenga opportuna e che sia esplicitamente comunicata al soggetto richiedente, e può esercitare discrezionalità nell'ammettere alla negoziazione gli **strumenti finanziari** per cui è stata presentata domanda anche derogando alle condizioni per l'ammissione di cui agli articoli precedenti.

	233	**Borsa Italiana** può rifiutare la domanda di **ammissione alla negoziazione** tenuto conto, tra l'altro, delle caratteristiche dell'**emittente,** dello strumento finanziario e **delle caratteristiche dell'operazione**. **Borsa Italiana** ne dà comunicazione al soggetto richiedente.

Sec. *Linea Guida*
21 *Procedura di ammissione alle negoziazioni degli strumenti*

21.1 *I soggetti di cui agli articoli 210 e 211 presentano la documentazione richiesta per la domanda sottoscritta dal proprio rappresentante legale o persona munita dei necessari poteri, completa della documentazione richiesta e redatta secondo il modello reso disponibile attraverso il sito internet di* ***Borsa Italiana****.*

21.2 ***Borsa Italiana*** *conferma la completezza della domanda.*

21.3 *Entro* ***20 giorni di mercato aperto*** ~~*2 mesi*~~ *dalla completezza,* ***Borsa Italiana*** *comunica al richiedente il rigetto della domanda oppure l'ammissione, nel caso di accoglimento della domanda e con* ***Avviso****, stabilisce la data di inizio delle negoziazioni e le informazioni funzionali alle negoziazioni.*

21.4 *I termini di cui alla linea guida Sec. 21.3 possono essere interrotti da* ***Borsa Italiana*** *con propria comunicazione qualora emerga la necessità di acquisire nuove informazioni e documenti. In questo caso, a partire dalla data di ricevimento della relativa documentazione, decorrono nuovamente i termini ivi previsti. I termini di cui alla linea guida Sec. 21.3 possono essere sospesi su richiesta del soggetto di cui all'articolo 210.*

21.5 *La domanda si intende decaduta se entro il termine di 6 mesi dalla ricezione non venga modificata, completata o corretta.*

Sospensione e revoca degli strumenti

	234	**Borsa Italiana** può disporre:

234.1 la sospensione dalle negoziazioni degli **strumenti finanziari** qualora si verifichino le seguenti condizioni:

a) vengono meno i requisiti di cui agli articoli da 200 a 233;

b) la regolarità del mercato dello strumento stesso non è temporaneamente garantita o rischia di non esserlo;

c) la creazione e il rimborso sono sospesi conformemente alle disposizioni regolamentari previste nel prospetto informativo;

d) lo impone la tutela degli investitori; ovvero

e) gli strumenti sono sospesi su altri **mercati regolamentati o sui sistemi multilaterali di negoziazione** in cui sono negoziati;

234.2 la revoca dalle negoziazioni di uno strumento finanziario, in caso di prolungata carenza di negoziazione ovvero se reputa che, a causa di circostanze particolari, non sia possibile mantenere un mercato normale e regolare per tale strumento;

235 La sospensione dalle negoziazioni di uno strumento finanziario non può avere durata superiore a 6 mesi, salvo casi eccezionali; decorso tale termine senza che siano venuti meno i motivi della sospensione, **Borsa Italiana** provvede alla revoca dalle negoziazioni dello strumento finanziario.

236 La sospensione e la revoca sono comunicate con **Avviso**.

Esclusione dello strumento finanziario dalla negoziazione su richiesta

237 L'**emittente** può chiedere l'esclusione dalle negoziazioni dal **mercato ATFund** al ricorrere congiunto delle seguenti condizioni:

a) l'assenza di strumenti finanziari in circolazione alla data di richiesta;

b) l'assenza di scambi nelle tre sedute di negoziazione antecedenti la data della richiesta di esclusione, secondo il calendario di negoziazione dello specifico OICR comunicato ai sensi dell'art. 310.2 lett. e); e

c) l'impegno a non emettere e ammettere alle negoziazioni strumenti finanziari fungibili con quelli oggetto della richiesta stessa fino alla data di decorrenza dell'esclusione.

237.1 Ai fini dell'esclusione dalle negoziazioni, gli **emittenti** inviano a **Borsa Italiana,** apposita richiesta scritta, informando contestualmente l'**operatore incaricato**, sottoscritta dal legale rappresentante, conforme al modello reso disponibile sul sito internet di **Borsa Italiana** e completa della stessa documentazione indicata nello stesso.

237.2 **Borsa Italiana**, acquisita la richiesta da parte dell'**emittente** ed espletate le operazioni di verifica sulla sussistenza delle condizioni a), b) e c) di cui all'art. 237, entro 5 giorni di mercato aperto dalla ricezione della richiesta, dispone l'immediata l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari.

Obblighi informativi

310	310.1	Gli **emittenti** sono responsabili della comunicazione del **prezzo di esecuzione** e delegano all'**operatore incaricato** la trasmissione per loro conto a **Borsa Italiana**. Il prezzo di esecuzione deve essere comunicato il secondo giorno di negoziazione successivo alla data di negoziazione di riferimento, anche nei casi in cui tale data coincida con: a) I giorni in cui i mercati gestiti da Borsa Italiana sono chiusi e contemporaneamente la piattaforma TCS è aperta; b) le giornate di festività di cui all'articolo 310.2 lettera e). Ai fini della determinazione del secondo giorno di negoziazione successivo alla data di negoziazione di riferimento sono esclusi i sabati, le domeniche e le giornate in cui la piattaforma TCS è chiusa. Si intendono giornate di chiusura della piattaforma TCS le giornate in cui tutti i mercati Euronext sono simultaneamente chiusi. La comunicazione delle informazioni avviene nel formato elettronico indicato da **Borsa Italiana** ai sensi dell'articolo 311 entro il periodo indicato dall'articolo 2000.1 per la Fase di immissione del prezzo di esecuzione.
	310.2	L'**emittente** è comunque tenuto a comunicare; a) l'adozione di qualsiasi misura volta a sospendere temporaneamente la sottoscrizione o il rimborso degli strumenti finanziari; b) qualsiasi proposta di modifica agli schemi di funzionamento di ciascuno strumento finanziario sottoposta al vaglio delle competenti autorità, compresi la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento, la liquidazione o l'adozione di qualsiasi provvedimento di disciplina delle crisi ai sensi del Testo Unico della Finanza o della equivalente normativa estera applicabile. Resta inteso che gli obblighi informativi degli **emittenti** nei confronti di **Borsa Italiana** sono effettuati in coerenza con il quadro normativo ad essi applicabile. La decisione di rimborso in conseguenza della liquidazione degli OICR aperti è comunicata senza indugio e in ogni caso entro il quarto giorno di mercato aperto precedente la data di apertura della procedura di liquidazione; c) la fissazione di date per operazioni di raggruppamento, frazionamento e per tutti gli eventi straordinari insieme con i relativi dettagli; d) l'entità del provento di gestione, la sua data di stacco, quella di legittimazione al pagamento (record date) nonché la data di pagamento; tra la data della comunicazione ed il giorno di negoziazione "ex diritto" deve intercorrere almeno un giorno di mercato aperto; e) i giorni del mese nei quali il **prezzo di esecuzione** dell'OICR non viene calcolato a causa di una festività che riguarda il mercato principale di quotazione delle componenti del portafoglio oppure il Paese d'origine dell'agente di calcolo; tale comunicazione dovrà essere effettuata annualmente entro il 15 del mese di novembre; f) il numero di quote/azioni in circolazione al 31 dicembre; tale notifica deve essere effettuata su base annuale entro i 10 giorni di negoziazione successivi; g) qualsiasi cambiamento delle informazioni contenute nella documentazione fornita a **Borsa Italiana** con la domanda di ammissione.
	310.3	Nel caso di **emittente** di diritto estero, **Borsa Italiana** può stabilire che non sono dovute le comunicazioni di cui ai commi precedenti e quelle richieste se informazioni equivalenti sono messe a disposizione del pubblico ai sensi della

			disciplina applicabile nel paese d'origine.

G	311	311.1	Il soggetto di cui all'articolo 210, fornisce a **Borsa Italiana** le informazioni di carattere tecnico necessarie per il funzionamento del mercato e le ulteriori informazioni di cui all'articolo 310.
		311.2	Gli **operatori incaricati** trasmettono per conto dell'**emittente** le informazioni di cui all'articolo 310**.**1, attraverso gli specifici canali elettronici di trasmissione se predisposti da **Euronext** per l'accesso a **Euronext Fund Services (EFS)**, come specificato nella **Guida dell'Utente "TCS web access"** oppure, in caso di suo malfunzionamento, o mancata predisposizione, mediante comunicazione al seguente indirizzo e-mail: **infofi&sd@euronext.com.**
		311.3	L'**emittente** trasmette a **Borsa Italiana** le ulteriori informazioni di cui all'articolo 310.2 mediante il seguente indirizzo e-mail: infofi&sd@euronext.com. Con riferimento alle informazioni privilegiate, esse dovranno essere inoltrate a **Borsa Italiana** avvalendosi di uno **SDIR** ovvero, ove non utilizzato dall'**emittente**, al seguente indirizzo e-mail: infofi&sd@euronext.com.
		311.4	L'**emittente** preavvisa **Borsa Italiana**, anche per le vie brevi e con congruo anticipo, della possibilità che pubblichi informazioni privilegiate mentre gli strumenti finanziari sono in fase di negoziazione.

	312		**Borsa Italiana** può richiedere di fornire ogni ulteriore informazione nei modi e nei termini da essa considerati appropriati. **Borsa Italiana** inoltre può richiedere di rendere pubbliche tali informazioni.

Sec. 30	*Linee guida*	*Informazioni di carattere tecnico e informazioni privilegiate a Borsa Italiana*
30.1		*La negoziazione degli **OICR aperti** avviene sulla base del **prezzo di esecuzione** come definito al paragrafo 1.2 del Manuale del Servizio di Negoziazione.*
30.2		*L'**emittente** comunica inoltre il nominativo di un referente incaricato della comunicazione delle informazioni di cui sopra e di un suo sostituto.*
30.3		*Le informazioni di carattere tecnico dovranno essere inoltrate a **Borsa Italiana** avvalendosi di uno **SDIR** ovvero al seguente indirizzo e-mail: infofi&sd@euronext.com.*
30.4		*Nel caso in cui il richiedente non si avvalga di uno **SDIR**, le **informazioni privilegiate** dovranno essere inoltrate a **Borsa Italiana** mediante il seguente indirizzo e-mail: infofi&sd@euronext.com.*

OPERATORI

Disposizioni generali

	1000	Gli **operatori** sono i soggetti ammessi da **Borsa Italiana** alle negoziazioni nel **mercato ATFund** come successivamente stabilito.

Operatori ammessi alle negoziazioni, e procedura di ammissione alle negoziazioni e avvio dell'operatività

G	1010	Possono partecipare alle negoziazioni nel **mercato ATFund** i soggetti autorizzati ai sensi di legge o di regolamento all'esercizio dei servizi e delle attività di negoziazione per conto proprio e/o di esecuzione di ordini per conto dei clienti e i soggetti che rispettano specifici requisiti di partecipazione stabiliti da **Borsa Italiana** nelle linee guida.

Sec. 100 *Linea Guida* ***Operatori*** *ammessi alle negoziazioni*

100.1 *Possono partecipare alle negoziazioni nel* ***mercato ATFund****:*

a) *i soggetti autorizzati all'esercizio dei servizi e delle attività di negoziazione per conto proprio e/o di esecuzione di ordini per conto dei clienti ai sensi del Testo Unico della Finanza, del Testo Unico Bancario o di altre disposizioni di leggi speciali italiane;*
b) *le banche e imprese di investimento autorizzate all'esercizio dei servizi e delle attività di negoziazione per conto proprio e/o di esecuzione di ordini per conto dei clienti ai sensi delle disposizioni di legge di Stati Comunitari;*
c) *le imprese di Stati Extracomunitari iscritte nel registro delle imprese di paesi terzi tenuto dall'ESMA ai sensi dell'articolo 48, del Regolamento n. 2014/600/UE e le imprese autorizzate alla prestazione di servizi di investimento e, ove applicabile, le imprese di assicurazione, i soggetti autorizzati alla gestione collettiva del risparmio e i fondi pensione, degli Stati Extracomunitari nei quali* ***Borsa Italiana*** *può operare conformemente a quanto previsto dall'articolo 70 del TUF;*
d) *i soggetti autorizzati dall'Autorità competente di uno Stato Comunitario a uno o più servizi e attività di investimento; le imprese di assicurazione, i soggetti autorizzati alla gestione collettiva del risparmio e i fondi pensione. Tali soggetti devono soddisfare il requisito di cui alla lettera e), punto 2.*
e) *le imprese che negozino per conto proprio nei limiti di quanto previsto all'articolo 4 terdecies, comma 1, lettera d), del TUF purché le stesse:*
    1. siano dotate di sufficiente buona reputazione;
    2.abbiano un'adeguata organizzazione interna;
    3.possiedano risorse finanziarie adeguate ad assicurare la continuità aziendale del servizio di negoziazione e che comunque non siano inferiori a 50.000 euro.

100.2 *La partecipazione delle imprese di cui alla Linea guida Sec. 100.1, lettera e), aventi sede in uno Stato extra EU è subordinata alla stipula di accordi tra Consob e le corrispondenti autorità di vigilanza dello Stato d'origine.*

100.3 *Le persone fisiche e le imprese individuali non sono ammesse come*

partecipanti.

G	1011	Ai fini **dell'ammissione alle negoziazioni** nel **mercato ATFund**, l'**operatore** inoltra a **Borsa Italiana** apposita **domanda scritta** utilizzando il modulo standard previsto da Borsa Italiana conforme a quanto previsto nelle linee guida**.**

	1012	**Borsa Italiana**, a seguito della ricezione della domanda di adesione e della documentazione di partecipazione da essa richiesta in conformità a quanto previsto nelle linee guida, approva o respinge tale domanda o la approva subordinatamente alle condizioni e/o restrizioni che ritiene opportune. **Borsa Italiana** comunicherà al richiedente la propria decisione per iscritto, che in caso di approvazione risulta ammesso alle negoziazioni.

	1013	A seguito dell'ammissione, **Borsa Italiana** verifica i requisiti tecnici e le configurazioni di post-trade e in caso di esito positivo conferma la data di avvio dell'operatività.

1014 *Sec.* *Linee Guida*

110 *Domanda di ammissione e avvio dell'operatività*

110.1 *La **Domanda** di cui all'articolo 1011 deve essere **sottoscritta e inviata** a **Borsa Italiana** attraverso il **portale dedicato**, unitamente a copia dell'autorizzazione rilasciata dall'Autorità di controllo, ove prevista. In caso di indisponibilità del portale per ragioni tecniche, le informazioni e la documentazione saranno inviate in formato cartaceo.*

110.2 *L'**operatore** è tenuto a completare la documentazione di partecipazione utilizzando i moduli o le funzioni disponibili attraverso il **portale dedicato** con i seguenti dati:*

- *a) informazioni relative ai requisiti di partecipazione;*
- *b) informazioni relative all'offerta del servizio di "**accesso elettronico diretto**";*
- *c) dichiarazione dalla quale risulti che prima dell'utilizzo di ciascun algoritmo di negoziazione, e ogniqualvolta intervenga un aggiornamento sostanziale di ciascuno di essi, l'**operatore** ha effettuato gli opportuni test al fine di non contribuire alla creazione di condizioni di negoziazione anormali e indica l'ambiente nel quale sono stati effettuati i test di tali algoritmi;*
- *d) informazioni relative alla "**negoziazione algoritmica ad alta frequenza**";*
- *e) dichiarazione dalla quale risulti che si è dotato di specifiche procedure di utilizzo della funzione di cancellazione degli ordini e dalla quale risulti altresì se le procedure tecniche per la cancellazione degli ordini siano disponibili nell'ambito dei sistemi dell'**operatore** o nell'ambito delle funzionalità di mercato (kill functionality);*
- *f) nel caso di cui alla linea guida Sec. 100.1 (e) dichiarazione del rappresentante legale o persona munita dei necessari poteri della società che conferma che è stato conferito incarico alla funzione di revisione interna di effettuare verifiche periodiche sulla attività di negoziazione svolta su strumenti finanziari;*
- *g) dichiarazione del rappresentante legale o persona munita dei necessari poteri della società dalla quale risulti che la stessa è in possesso di risorse finanziarie adeguate ad assicurare la continuità*

aziendale del servizio di negoziazione e che comunque non siano inferiori a 50.000 euro.

110.3 *Nel caso di **operatori** già ammessi alle negoziazioni su un **mercato** gestito da **Euronext** che richiedano l'adesione al **mercato ATFund**, gestito da **Borsa Italiana,** quest'ultima si riserva di ritenere soddisfatti i requisiti di partecipazione di cui alle linee guida Sec. 100 e 120 e di non richiedere le informazioni già fornite dall'**operatore** in ragione della partecipazione ad altri **mercati** gestiti da Euronext. Si applica la procedura di cui agli articoli 1011, 1012 e 1013 del Regolamento in quanto compatibile.*

110.4 *Gli operatori già ammessi alle negoziazioni che vogliano estendere la propria adesione ad altri Mercati Euronext devono presentare domanda di adesione alla Società di Gestione del Mercato Euronext di riferimento. La Società di Gestione del Mercato Euronext di riferimento, alla quale l'operatore presenta domanda, può effettuare verifiche per assicurarsi che l'operatore soddisfi i requisiti aggiuntivi di partecipazione (se presenti).*

110.5 *A seguito dell'ammissione e al fine della sua attivazione sul mercato, l'intermediario dovrà fornire le informazioni relative ai sistemi di accesso al mercato, ivi inclusa indicazione di eventuali soggetti terzi e/o Centri Servizi comprensive dell'ordine di infrastruttura tecnologica di conferma dell'esecuzione dei test tecnico-funzionali, compreso il test di conformità e la firma dell'accordo con **Euronext** per l'accesso alla piattaforma di trading.*

1015	Gli **operatori** assicurano la permanenza dell'autorizzazione e dei requisiti di cui all'articolo 1010 nonché delle condizioni di cui all'articolo 1020.

1016	Alla revoca o alla decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di negoziazione, o al venir meno dei requisiti previsti per i soggetti non autorizzati conseguono la sospensione o l'esclusione dalle negoziazioni, fatte salve le disposizioni eventualmente adottate dalle Autorità di vigilanza al fine di garantire la chiusura delle operazioni ancora aperte e l'effettuazione delle eventuali operazioni connesse necessarie a tutelare l'interesse della clientela. Nei casi di: a) sospensione o cancellazione dell'agente di cambio, ai sensi dell'articolo 201 del Testo Unico della Finanza; b) amministrazione straordinaria; c) liquidazione coatta amministrativa; d) altre procedure concorsuali; e) altri provvedimenti delle Autorità competenti che comportino l'impossibilità, anche temporanea, di assumere obbligazioni e regolare le obbligazioni assunte, **Borsa Italiana** può sospendere o escludere l'**operatore** dalle negoziazioni.

1017	Il venir meno dell'adesione diretta o indiretta al servizio di liquidazione deve essere immediatamente comunicato per iscritto a **Borsa Italiana** dagli **operatori** e determina la tempestiva sospensione dalle negoziazioni nel mercato fino al momento in cui gli **operatori** stessi non siano nuovamente in grado di regolare, direttamente o indirettamente, i contratti conclusi.

1018	Decorso il termine di sei mesi senza che sia venuta meno la condizione che ha determinato la sospensione delle negoziazioni, **Borsa Italiana** si riserva di escludere l'**operatore**.

Requisiti di partecipazione

G	1020		La partecipazione degli operatori alle negoziazioni è subordinata alla verifica effettuata da **Borsa Italiana** sulla base di criteri oggettivi non discriminanti, delle seguenti condizioni, che dovranno sussistere in via continuativa:
		1020.1	adeguatezza dei sistemi tecnologici utilizzati per lo svolgimento delle negoziazioni e delle attività connesse rispetto alla natura delle attività svolte e al numero e alla tipologia di collegamenti con i mercati, nonché la loro compatibilità con le strutture informatiche e telematiche di supporto predisposte da **Borsa Italiana** per il funzionamento del mercato;
		1020.2	sufficiente numero di addetti con adeguata qualificazione professionale in relazione alla tipologia di attività svolte, nonché al numero e alla tipologia di collegamenti con il mercato;
		1020.3	adeguate procedure interne e di controllo dell'attività di negoziazione;
		1020.4	adeguate procedure di liquidazione.
G		1020.5	L'**operatore** può affidare a soggetti terzi la gestione dei sistemi tecnologici alle condizioni previste nelle linee guida Sec. 130.
G		1020.6	La partecipazione degli **operatori** è inoltre subordinata alla verifica dell'adesione diretta ~~o indiretta~~ ai servizi di liquidazione previsti nelle linee guida Sec. 400, nonché dell'adesione ai sistemi ad essi accessori (sistemi di riscontro e rettifica). Si applica la linea guida Sec. 135. **per gli operatori che non siano partecipanti al depositario centrale**, **dell'accordo con un partecipante al depositario centrale sulla base del quale l'intermediario aderente al servizio di liquidazione si impegna a regolare i contratti stipulati nei mercati dall'operatore fino al momento del recesso dall'accordo**;
		1020.7	Al fine del rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, l'**operatore** deve soddisfare i requisiti minimi previsti nelle Linee Guida

Sec. *Linea Guida*
120 *Requisiti di partecipazione*

120.1 *L'**operatore**, ai fini del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1020 deve attestare che:*

*a) si avvale di un numero sufficiente di Persone Responsabili in relazione alla natura e alla portata dell'attività svolta. La Persona Responsabile è responsabile per l'attività di negoziazione svolta sul **mercato ATFund** e adempie ai requisiti riportati all'interno della Notice 2-01 "Registration of Authorised Representatives and Responsible Persons". L'attività di negoziazione può essere svolta dalla Persona Responsabile o da altri soggetti dell'**operatore**, a discrezione dell'operatore stesso, a condizione che i suddetti individui siano adeguatamente formati in conformità con il presente Regolamento. I soggetti, diversi dalla Persona Responsabile, possono presentare proposte di negoziazione solo sotto l'autorità generale della Persona Responsabile. **Borsa Italiana** potrà imporre requisiti specifici in materia di formazione e competenza delle Persone Responsabili e pubblicherà tali requisiti tramite **Avviso**;*

b) gli addetti alle negoziazioni conoscano le regole, le modalità di

funzionamento del mercato e gli strumenti tecnici funzionali all'attività di negoziazione e siano in possesso di un'adeguata qualificazione professionale;

c) *gli obblighi di cui al comma a) e b) si applicano agli **operatori** che svolgono l'attività di negoziazione su strumenti finanziari anche attraverso l'utilizzo di sistemi che non prevedono l'intervento umano. Tali sistemi sono programmati nel rispetto delle regole, delle modalità di funzionamento del mercato e degli strumenti tecnici funzionali all'attività preposta. Gli addetti alla programmazione di detti sistemi possiedono un'adeguata qualificazione professionale;*
d) *si è dotato in via continuativa di sistemi, procedure e controlli dell'attività di negoziazione, tra cui specifiche procedure di utilizzo della funzione di cancellazione degli ordini, nonché di procedure di liquidazione che tengano conto delle caratteristiche dell'impresa e dell'attività svolta;*
e) *si è dotato di una unità interna di information technology adeguata per numero di addetti, professionalità e specializzazione a garantire la continuità e puntualità di funzionamento dei sistemi di negoziazione e liquidazione utilizzati tenuto conto del grado di automazione delle procedure interne e dell'eventuale ricorso a soggetti terzi;*
f) *si avvale di un numero sufficiente di legali rappresentanti come definito all'interno della Notice 2-01 "Registration of Authorised Representatives and Responsible Persons".*

120.2 *Nello svolgimento dell'attività di negoziazione e delle attività connesse, l'**operatore** si avvale di sistemi tecnologici idonei all'interazione con le strutture telematiche ed informatiche del mercato, per i quali l'**operatore** ha ottenuto la certificazione di conformità (cd. conformance test). La certificazione di conformità deve essere svolta prima dell'utilizzo dei sistemi di accesso o dal sistema di negoziazione del mercato.*

120.3 *Gli **addetti alle attività di negoziazione** possono svolgere le attività di propria competenza per conto di più **operatori** ammessi esclusivamente qualora gli **operatori** per cui essi operano appartengano al medesimo gruppo.*

120.4 *L'**operatore** si può avvalere di un soggetto terzo e/o una società del gruppo per l'esecuzione delle attività di cui alla linea guida Sec. 120.3 di tutti gli obblighi previsti dal Regolamento ed eserciti pieno controllo e coordinamento delle attività svolte dagli addetti di cui sopra. L'**operatore** ne deve informare **Borsa Italiana**. Nell'accordo tra **operatore** e soggetto terzo/società del gruppo deve essere prevista la possibilità che **Borsa Italiana**, o suoi incaricati, possa svolgere l'attività di verifica del rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento direttamente presso il soggetto terzo e/o la società del gruppo di cui l'**operatore** si avvale.*

Sec. 130 *Linea Guida*
Condizioni per l'affidamento a terzi della gestione dei sistemi telematici

130.1 *Ai sensi dell'articolo 1020.5, l'**operatore** può avvalersi di **Borsa Italiana o** di soggetti terzi per:*

a) *il collegamento con il mercato;*
b) *le altre funzioni inerenti la gestione dei sistemi tecnologici diverse dal collegamento con il mercato (ad esempio le funzioni di housing odi facility management).*

130.2 *La società che offre il collegamento al mercato può prevedere che la singola connessione sia condivisa tra più **operatori**, nel rispetto di specifici criteri di segregazione. In tal caso la società che offre il collegamento al mercato è qualificata come Centro Servizi e come tale deve essere specificatamente accreditata. A tal fine la società deve avere in essere con una società appartenente al gruppo Euronext un apposito contratto che prevede, tra l'altro:*

- *a) la possibilità per **Borsa Italiana**, o suoi incaricati, di svolgere presso il Centro Servizi attività di verifica dell'adeguatezza dei sistemi tecnologici rispetto ai servizi offerti e della loro compatibilità con le strutture informatiche e telematiche predisposte da Borsa Italiana;*
- *b) la possibilità per **Borsa Italiana** di limitare il numero di operatori ai quali il Centro Servizi offre il collegamento con il mercato;*
- *c) l'obbligo per il Centro Servizi di avere in essere procedure di back up e di disaster recovery.*
- *d) la possibilità per il Centro Servizi di offrire anche i servizi di cui alla precedente linea guida 130.1, lettera b).*

130.3 ***Borsa Italiana** si riserva di non richiedere la firma del contratto di Centro Servizi di cui alla linea guida Sec. 130.2 agli **operatori** che forniscano il collegamento al mercato ad altri **operatori** del proprio gruppo.*

130.4 *L'**operatore** deve informare **Borsa Italiana** della stipula di contratti con soggetti terzi, ivi inclusi i Centro Servizi. In tali contratti deve essere prevista una clausola che consenta a **Borsa Italiana**, o a suoi incaricati, lo svolgimento dell'attività di verifica del rispetto dei requisiti tecnologici previsti dal Regolamento anche presso il soggetto terzo di cui l'**operatore** si avvale.*

130.5 *L'**operatore** deve disporre presso la propria sede di adeguata documentazione relativa all'architettura, alle funzionalità, alle modalità operative, ai livelli di servizio, ai controlli e alle garanzie contrattuali delle attività affidate al soggetto terzo, ivi incluso il Centro Servizi.*

130.6 *Dal contratto fra soggetto terzo e **operatore** deve altresì risultare se il soggetto terzo si avvale a sua volta di terzi per lo svolgimento di parte dei servizi a lui affidati dall'**operatore**. Nel caso in cui il soggetto terzo si avvalga a sua volta di terzi deve essere prevista la facoltà per **Borsa Italiana** di svolgere l'attività di verifica dell'adeguatezza della struttura tecnologica anche presso il terzo di cui si avvale.*

130.7 *Resta inteso che la supervisione e il controllo delle proposte immesse sul mercato non può essere demandata a soggetti terzi.*

Sec. 135 *Linea Guida*
<u>Adesione ai servizi di liquidazione</u>

135.1 *Ai sensi dell'articolo 1020.6, l'**operatore** deve aderire direttamente o indirettamente ai servizi di liquidazione indicati alla linea guida 400.2.*

135.2 *L'**operatore**, ai fini del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1020.6, deve attestare:*

- *i) nel caso di adesione diretta al servizio di liquidazione, la partecipazione al servizio sistema X-TRM;*
- *ii) nel caso di adesione indiretta al servizio di liquidazione, la partecipazione per suo conto del liquidatore al servizio X-TRM.*

	1021		Qualora nello svolgimento delle attività di controllo **Borsa Italiana** individui situazioni o comportamenti che possono comportare rischi per l'integrità dei mercati, può applicare agli **operatori** uno o più dei seguenti provvedimenti, fino alla cessazione delle cause che ne hanno determinato l'adozione:
		1021.1	sospensione dalle negoziazioni;
		1021.2	imposizione di requisiti specifici in termini di: numero e qualificazione professionale degli addetti alle negoziazioni; procedure e altre forme di controllo dei sistemi di negoziazione e delle **Interconnessioni**; altre misure rilevanti al fine di assicurare la permanenza dei requisiti di ammissione dell'**operatore**;
		1021.3	limitazione degli accessi al mercato, anche per il tramite di **Interconnessioni**, ivi inclusa la cessazione dell'accesso di clienti dell'**operatore** e, ove presenti, dei loro sub-delegati collegati direttamente al mercato con segregazione di specifiche attività di negoziazione;
		1021.4	imposizione di limiti operativi di **collegamento**.
		1021.5	Nel caso in cui vengano adottati provvedimenti di sospensione dalle negoziazioni, l'**operatore** che ne sia destinatario, sotto il controllo di **Borsa Italiana**, è abilitato esclusivamente alla chiusura delle operazioni ancora aperte e all'effettuazione delle eventuali operazioni connesse, necessarie a tutelare l'interesse della clientela dalla decorrenza del periodo di sospensione dalle negoziazioni.
		1021.6	**Borsa Italiana** può modificare o revocare in ogni tempo i provvedimenti richiamati in questo articolo.
		1021.7	Dell'adozione dei provvedimenti, **Borsa Italiana** informa tempestivamente l'**operatore**.

G	1022		Gli **operatori** comunicano, con le forme e nei tempi indicati nelle linee guida Sec. 140, ogni variazione che intervenga nelle condizioni operative cui si riferiscono le informazioni fornite all'atto della presentazione della domanda di ammissione, in accordo con gli articoli 1020 e 1050.
		Sec.	*Linea Guida:*
		140	*Comunicazione delle variazioni dei requisiti di partecipazione alle negoziazioni nonché delle variazioni derivanti da operazioni straordinarie*
		140.1	*Gli **operatori** ammessi alle negoziazioni comunicano a **Borsa Italiana**, utilizzando i moduli o le funzioni disponibili attraverso il **portale dedicato**.*
		140.2	*Le modifiche di cui alla precedente linea guida Sec. 140.1 sono comunicate dagli **operatori** a **Borsa Italiana** tempestivamente, o con congruo anticipo rispetto alla data di efficacia in caso di modifica della configurazione tecnologica o di operazioni straordinarie, affinché **Borsa Italiana** possa procedere ai necessari accertamenti, agli eventuali interventi tecnici e all'informativa al mercato.*
		140.3	

Borsa Italiana *si riserva di richiedere agli* ***operatori*** *un aggiornamento delle condizioni di cui agli articoli 1010 e 1020, mediante invio di apposita comunicazione.*

	1023	Gli **operatori** rispettano il presente Regolamento**,** le linee guida, gli **Avvisi** relativi e i documenti di carattere tecnico-operativo di accompagnamento al presente Regolamento e relative linee guida, ivi inclusi i Manuali dei Servizi. Gli **operatori** mantengono una condotta improntata a principi di correttezza, diligenza e professionalità nei rapporti con le controparti di mercato, negli adempimenti verso **Borsa Italiana** e nell'utilizzo dei sistemi di negoziazione.

Esclusione su richiesta dalle negoziazioni

	1030.1	Gli **operatori** ammessi alle negoziazioni sul mercato possono richiederne l'esclusione, secondo le modalità indicate di seguito per iscritto con un preavviso di 10 giorni.
	1030.2	**Borsa Italiana** può rimandare la data di efficacia qualora lo ritenga necessario per la tutela dei clienti o altrimenti nell'interesse del mercato. Nel caso **Borsa Italiana** dovesse agire in tal senso, può rinunciare al quanto dovuto dagli **Operatori** relativamente alla totalità o parte dei corrispettivi ed oneri derivanti in relazione al periodo successivo alla data in cui l'avviso di rinuncia avrebbe avuto altrimenti efficacia.
	1030.3	Con la comunicazione della propria rinuncia da parte di un **operatore** ai sensi del paragrafo 1, tutti gli importi dovuti da detto operatore a **Borsa Italiana** si intendono dovuti e pagabili con effetto immediato. L'**operatore** restituisce di conseguenza a **Borsa Italiana** eventuali programmi informatici, attrezzature e documentazione che possano essere stati messi a disposizione da **Borsa Italiana**.

Impugnazione dei provvedimenti

C	1040	L'impugnazione dei provvedimenti devono seguire le procedure previste nelle Procedure di Accertamento delle Violazioni e Impugnazioni.

Comunicazioni degli operatori

	1050	Gli **operatori** comunicano tempestivamente a **Borsa Italiana** ogni circostanza a loro nota, inclusa ogni eventuale disfunzione tecnica dei propri sistemi, che pregiudica o potrebbe pregiudicare il rispetto del presente Regolamento.

Partecipazione indiretta al servizio di liquidazione

	1100	Nel caso di adesione indiretta al servizio di liquidazione, ossia nel caso in cui un **operatore** si avvalga di un altro intermediario per la liquidazione dei contratti stipulati, l'**operatore** ~~e l'intermediario devono inviare a **Borsa Italiana** una dichiarazione contenente~~:
	~~1100.1~~	~~l'impegno dell'intermediario aderente al servizio di liquidazione a regolare i contratti stipulati nei mercati dall'**operatore** fino al momento del recesso dall'accordo, comprendente anche l'attestazione di cui alla linee guida 135.2;~~

	~~1100.2~~	~~l~~'autorizza~~zione~~ **Borsa Italiana a** ~~alla~~ sospen**dere**~~sione~~ ~~del~~l'**operatore** ~~da parte di **Borsa Italiana**~~ su richiesta e responsabilità dell'intermediario **partecipante al depositario centrale** ~~aderente al servizio di liquidazione~~, senza obbligo e diritto di Borsa stessa di verificarne l'opportunità o la conformità a eventuali intese contrattuali fra **operatore** e intermediario.

Controllo del rispetto del Regolamento

Attività di verifica e forme di cooperazione

	1210	Al fine di controllare il rispetto del Regolamento o delle relative linee guida nonché, più in generale, per garantire lo svolgimento delle proprie funzioni di organizzazione e gestione del mercato, **Borsa Italiana** può:
	1210.1	richiedere agli **emittenti** e agli **operatori** ammessi ogni informazione o documento utile riguardanti l'operatività svolta nei mercati e il rispetto degli obblighi informativi;
	1210.2	convocare i rappresentanti degli **emittenti** e degli **operatori** ammessi, al fine di acquisire chiarimenti in ordine a specifici comportamenti o situazioni;
	1210.3	al solo fine di controllare il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 1020, effettuare verifiche presso le sedi degli **operatori** ammessi.
	1210.4	L'**operatore** deve garantire a **Borsa Italiana** la possibilità di effettuare verifiche presso la sede del soggetto terzo a cui è affidata la gestione dei sistemi tecnologici ai sensi dell'articolo 1020.6.
	1210.5	Nel caso in cui siano individuate presunte violazioni del presente Regolamento o delle relative linee guida, **Borsa Italiana**, acquisiti gli opportuni elementi istruttori, determina se, a suo giudizio, una violazione oggettivamente sia stata o non sia stata compiuta e, in caso affermativo, adotta uno dei provvedimenti di cui all'articolo C010, previo avvio, quando applicabile, della procedura di cui all'articolo C020.

	1212	Gli **operatori** sono responsabili nei confronti di **Borsa Italiana** per i comportamenti dei propri dipendenti e collaboratori. I comportamenti dei negoziatori in violazione del presente Regolamento saranno considerati come posti in essere dall'operatore stesso nel cui interesse l'addetto all'attività di negoziazione sta operando. Gli **operatori** sono altresì responsabili nei confronti di Borsa Italiana del rispetto della Direttiva 2014/65/UE, dei Regolamenti UE 600/2014/UE e 596/2014 e del Regolamento di Borsa Italiana da parte dei propri clienti.

	1213	**Borsa Italiana** può cooperare, anche scambiando informazioni, con altri **mercati regolamentati** e con **sistemi multilaterali di negoziazione**.

C	1214	Qualora nello svolgimento delle attività di controllo del mercato **Borsa Italiana** acquisisca elementi che possano evidenziare il compimento di atti di insider trading o manipolazione, ne dà immediata comunicazione alla Consob.

Provvedimenti nei confronti degli operatori e degli emittenti

C	1215	L'imposizione dei provvedimenti deve essere condotta in accordo con le Procedure di Accertamento delle Violazioni e Impugnazioni.

Corrispettivi

Corrispettivi di negoziazione

1300	A fronte dei servizi erogati, gli **operatori** sono tenuti al versamento di corrispettivi nella misura, con la cadenza e nei termini stabiliti da **Borsa Italiana** sulla base di criteri di trasparenza e di non discriminazione.

Regole di condotta

Regole di condotta

1400		Gli **operatori** si astengono dal compiere atti che possano pregiudicare l'integrità dei mercati. Essi, tra l'altro, non possono:
	1400.1	compiere atti che possano creare impressioni false o ingannevoli negli altri partecipanti ai mercati;
	1400.2	porre in essere operazioni fittizie non finalizzate al trasferimento della proprietà degli strumenti finanziari negoziati o alla variazione dell'esposizione sul mercato;
	1400.3	compiere atti che possano ostacolare gli **operatori incaricati** nell'adempimento degli impegni assunti;
	1400.4	porre in essere, anche per interposta persona, operazioni che siano effettuate in esecuzione di un accordo preliminare avente a oggetto lo storno, mediante compensazione, delle operazioni stesse.

1401	Gli **operatori** devono dotarsi di efficaci forme di controllo al fine di monitorare le posizioni contrattuali assunte sul mercato ed evitare situazioni che possano ostacolare l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la regolare liquidazione dei contratti presso i sistemi di regolamento. Gli **operatori** devono attuare precise strategie al fine di assicurare il regolamento dei contratti nei termini previsti.

1402	**Gli operatori non possono accettare ordini relativi a strumenti negoziati sul Segmento Professionale che non siano provenienti da Investitori Professionali, salvo che il regolamento o lo statuto dell'OICR riservato non preveda la partecipazione all'OICR riservato anche delle categorie di investitori individuate dal regolamento di cui all'articolo 39 del Testo Unico della Finanza. Borsa Italiana non effettua verifiche sulla qualifica degli investitori ad operare sul Segmento Professionale. Gli operatori si impegnano a far rispettare analoga regola di condotta anche ai soggetti autorizzati da cui provengono gli ordini. Si fa eccezione per gli ordini di vendita**

		provenienti da soggetti detentori presenti alla data di ammissione nel Segmento Professionale del mercato ATFund.

Trasmissione delle proposte

Trasmissione delle proposte al mercato

G	1450	Gli **operatori** sono responsabili di tutte le interazioni con le strutture informatiche e telematiche di supporto predisposte da **Borsa Italiana** per il funzionamento del mercato, incluse le proposte di negoziazione inoltrate al mercato anche per il tramite di **Interconnessioni**, e dei loro effetti. Gli **operatori** devono dotarsi in via continuativa di sistemi, procedure e controlli per prevenire l'immissione di proposte anomale in termini di quantità, controvalore e numero. Gli articoli concernenti gli ordini confermati e la conferma dell'inserimento degli ordini da parte dell'**operatore incaricato** sono illustrati alla Sezione 4 del Manuale del Servizio di Negoziazione.

Sec. 150	*Linea Guida*
150.1	*Al fine della determinazione del controvalore è considerato l'ultimo **prezzo di esecuzione** disponibile.*

	1451	Gli **operatori** possono configurare il proprio accesso al mercato utilizzando codici diversi per segregare specifiche attività di negoziazione o per individuare diverse modalità di adesione ai servizi di liquidazione. A tal fine gli **operatori** devono preventivamente prendere contatti con **Borsa Italiana**.

G	1452	Gli **operatori**, con le modalità indicate nelle linee guida, sono tenuti: a. a comunicare le informazioni necessarie per consentire l'associazione tra il contenuto delle proposte e le informazioni necessarie a individuare il cliente e/o la persona o l'algoritmo all'interno dell'**operatore** responsabile per la decisione di investimento e l'esecuzione della proposta; b. a dotarsi degli opportuni controlli volti ad assicurare la correttezza e la completezza delle informazioni immesse nelle proposte di negoziazione e nei sistemi preposti all'associazione delle informazioni secondo quanto indicato alla precedente lettera a); c. a fornire a **Borsa Italiana**, relativamente ai contratti eseguiti, le informazioni necessarie per adempiere al *transaction reporting,* nel caso in cui l'obbligo ricada sul mercato.

Sec. 155	*Linea Guida* *Trasmissione delle proposte al mercato*
155.1	

*Gli **operatori** sono tenuti al rispetto dei requisiti di partecipazione e sono responsabili delle proposte di negoziazione inoltrate al mercato.*

155.2

*Gli **operatori** devono organizzarsi al fine di controllare le proposte immesse anche per il tramite di **Interconnessioni**. A tal fine adeguata attenzione dovrà essere posta, tra l'altro:*

- *alla qualificazione professionale degli addetti alla negoziazione;*
- *ai controlli sugli accessi ai sistemi che permettono l'immissione delle proposte per il tramite di Interconnessioni;*
- *tali controlli devono assicurare l'idoneità e il riconoscimento dei soggetti che operano per il tramite di **Interconnessioni** e la provenienza delle proposte di negoziazione immesse per il tramite di **Interconnessioni**; Nel caso di "**accesso elettronico diretto**" che configuri un DMA, l'**operatore** è tenuto a dotarsi di procedure che consentano di assicurare che i soggetti a cui può essere garantito tale accesso rispettino i requisiti previsti dall'articolo 22 del Regolamento 2017/589/UE. Nel caso di accesso sponsorizzato oggetto di sub-delega, l'**operatore** è tenuto a segregare i diversi flussi di ordini dei soggetti beneficiari della sub-delega**.** Qualora l'**operatore** venga a conoscenza che un cliente collegato al mercato mediante **"accesso elettronico diretto"** non soddisfi più i requisiti di cui sopra, oltre a sospenderne l'accesso ne dà tempestivamente informazione a **Borsa Italiana**.*
- *ai controlli sui quantitativi massimi, sul controvalore massimo e sui prezzi delle proposte immesse;*
- *ai controlli sull'attività di negoziazione complessivamente posta in essere dai diversi soggetti che operano per il tramite di **Interconnessioni**;*
- *alla frequenza con la quale i soggetti che operano per il tramite di **Interconnessioni** hanno immesso proposte che hanno tentato di superare i parametri impostati sui sistemi di controllo automatici in termini di quantità e numero.*

155.3

*Al fine di assicurare l'adeguatezza dei sistemi di trasmissione delle proposte al mercato di cui all'articolo 1450, gli **operatori** si devono dotare di controlli e sistemi automatici di allarme tenendo conto tra l'altro della quantità e del controvalore delle proposte immesse.*

155.4

*In particolare, gli **operatori** devono organizzarsi predisponendo controlli e sistemi automatici di allarme che prevengano l'immissione di proposte anomale, che per quantità, e numero, potrebbero avere effetti sull'ordinato funzionamento del mercato. A tal fine gli **operatori** si dotano di parametri di controllo che tengono conto della natura della propria attività. Inoltre, le procedure e i controlli devono essere adeguati al fine di consentire la corretta immissione degli ordini e la gestione degli eventuali allarmi.*

155.5

*Con riguardo alle **Interconnessioni**, gli **operatori** oltre a fornire opportuni supporti professionali ai soggetti che inoltrano proposte mediante **Interconnessioni**, si dotano di controlli e sistemi di monitoraggio al fine di:*

- *prevenire l'inoltro di proposte che superino le soglie di variazione massima impostate;*
- *istruire tali soggetti circa le modalità di inserimento delle proposte.*

155.6

*Gli operatori assicurano di essere in grado di cancellare le proposte immesse per il tramite di **interconnessioni** o, se necessario, di limitare la possibilità di immettere proposte per il tramite di **interconnessioni** anche senza il preventivo consenso dei soggetti che operano tramite **interconnessioni**.*

155.7

*Gli **operatori** sono tenuti a comunicare a **Borsa Italiana** per il tramite del **portale dedicato** le seguenti informazioni:*

a) codice identificativo del cliente;

b) codice utilizzato per identificare la persona o l'algoritmo all'interno dell'operatore che è responsabile della decisione di investimento;

c) codice utilizzato per identificare la persona o l'algoritmo che è responsabile dell'esecuzione della proposta.

Gli operatori assicurano che a ciascuno di tali codici (cd. long code) corrisponda, nelle proposte di negoziazione, un unico codice (cd. short code), e viceversa, per tutti i mercati di Borsa Italiana.
La comunicazione delle informazioni di cui alle lettere b) e c) rappresenta conferma che gli algoritmi di negoziazione indicati sono stati preventivamente testati.

*Gli **operatori** ai quali non si applica il Regolamento (UE) 2014/600 sono tenuti a comunicare tutte le informazioni aggiuntive e non già comunicate ai fini del corretto adempimento da parte di **Borsa Italiana** dell'obbligo di cui all'articolo 26, comma 5, del citato Regolamento, con le modalità indicate nel Manuale del transaction reporting di Borsa Italiana.*

Sistemi tecnologici e negoziazione

Disfunzioni tecniche dei sistemi degli operatori

G	1500	Gli **operatori** informano tempestivamente **Borsa Italiana** di ogni eventuale disfunzione tecnica dei propri sistemi tecnologici utilizzati per lo svolgimento delle negoziazioni e dei sistemi di accesso al mercato di cui agli articoli 1020.1 e 1050, ivi incluse le disfunzioni dei sistemi tecnologici utilizzati per lo svolgimento delle negoziazioni.

G	1501	Nei casi di cui all'articolo 1500, gli **operatori** si attengono alle indicazioni ricevute da **Borsa Italiana** e possono richiedere la cancellazione delle proposte trasmesse al mercato secondo le modalità indicate nelle linee guida.

Sec. 160 — *Linea Guida*
*Disfunzioni tecniche dei sistemi degli **operatori***

160.1 *Ai sensi dell'articolo 1500 gli **operatori** informano tempestivamente **Borsa Italiana** delle disfunzioni tecniche dei propri sistemi tecnologici utilizzati per lo svolgimento delle negoziazioni e dei sistemi di accesso al mercato, in particolare qualora intendano richiedere la cancellazione delle proposte immesse. Gli **operatori** comunicano altresì la successiva riattivazione di tali sistemi.*

160.2 *Gli **operatori** devono essere in grado di cancellare le proposte immesse. In caso di impossibilità, gli **operatori** possono richiedere a **Borsa Italiana** la cancellazione per loro conto di tutte le proposte immesse o di quelle riferibili a specifici **codici di negoziazione**.*

160.3 *Gli **operatori** comunicano per il tramite del **portale dedicato** di **Borsa Italiana** l'elenco degli addetti che possono richiedere la cancellazione delle proposte. Nell'elenco possono essere indicati gli addetti all'attività di negoziazione, la Persona responsabile oppure altri soggetti che l'**operatore** ritenga in possesso di adeguata qualificazione professionale e con riguardo ai quali si applica l'articolo 1212.*

160.4 ***Borsa Italiana*** *può cancellare le proposte solo su richiesta degli addetti alle negoziazioni indicati nell'elenco di cui alla precedente linea guida Sec. 160.3.* ***Borsa Italiana*** *comunica i nominativi dei soggetti iscritti nell'elenco solamente ai soggetti indicati nell'elenco stesso. Richieste di cancellazione effettuate da soggetti non inclusi in tale elenco non saranno prese in considerazione.*

160.5 *Gli* ***operatori*** *devono comunicare l'elenco di cui alla linea guida Sec. 160.3 e ogni modifica dello stesso per il tramite del* ***portale dedicato*** *di* ***Borsa Italiana****. Le modifiche dell'elenco saranno efficaci dalla data di decorrenza indicata* ***sul*** *portale. Gli* ***operatori*** *che configurano il proprio accesso al mercato utilizzando diversi codici di* ***negoziazione*** *devono comunicare l'elenco di cui alla linea guida Sec. 160.3 per ciascun* ***codice di negoziazione****.*

160.6 *In occasione di richieste di cancellazioni di proposte dovranno essere specificati, oltre al nome e al codice identificativo dell'****operatore****, il* ***codice di negoziazione*** *per il quale è richiesta la cancellazione, il nome e numero di telefono dell'addetto che richiede la cancellazione e il motivo della richiesta. Per la cancellazione di singole proposte dovrà essere anche indicato il numero di ordine o in alternativa dovranno essere forniti: nome dello strumento, segno dell'ordine, prezzo e quantità e orario di inserimento dello stesso. Qualora la richiesta di cancellazione riguardi singole proposte, il numero massimo di proposte per il quale* ***Borsa Italiana*** *procede alla cancellazione è pari a cinque.*

160.7 ***Borsa Italiana*** *dà tempestivamente seguito alla cancellazione di proposte per le quali la richiesta è conforme a quanto sopra indicato. Qualora tali proposte abbiano dato luogo alla conclusione di contratti, i contratti sono impegnativi per l'****operatore****, fermo restando l'applicazione delle procedure di cui alle linee guida Sec. 510 e 520.*

MODALITA' DI NEGOZIAZIONE

Negoziazioni

Modalità e orari di negoziazione

2000	2000.1	Le negoziazioni nel **mercato ATFund** si svolgono secondo le norme definite alla Sezione 6 del Manuale del Servizio di Negoziazione. Il **mercato ATFund** opera dalle 7.30 alle 18.35, periodo in cui si svolgono le seguenti attività: - Fase di accumulo ordini: dalle 10.40 alle 10.40 di due giorni di negoziazione successivi; - Orario e data limite (Cut-off): le 10:40 di ciascun giorno di negoziazione; - Fase di sola conferma: dalle 10:40 alle 11.10 del giorno di negoziazione per gli ordini immessi entro dell'Orario limite; - Fase di immissione del prezzo di esecuzione: dalle 7.30 alle 15.00 del secondo giorno di negoziazione successivo al giorno di negoziazione di riferimento; - Orario e Data di esecuzione: le 15.00 del secondo giorno di negoziazione successivo al giorno di negoziazione di riferimento per gli ordini inseriti entro il rispettivo Orario limite.
	2000.2	La conclusione dei contratti avviene secondo gli articoli indicati nel paragrafo 5.1 del Manuale del Servizio di Negoziazione.
	2000.3	**Su domanda dell'emittente, Borsa Italiana ripartisce gli strumenti finanziari nel Segmento Professionale del mercato ATFund, dandone comunicazione nell'Avviso di inizio negoziazione.**

Immissione delle proposte di negoziazione

2020	2020.1	Le Proposte possono essere immesse a norma degli articoli di cui al paragrafo 6.2 del Manuale del Servizio di Negoziazione.
	2020.2	Sono ammesse esclusivamente le proposte descritte al paragrafo 3.2 del Manuale del Servizio di Negoziazione indicanti un quantitativo di titoli nel Fondo d'Investimento Aperto.
	2020.3	Gli **operatori possono** immettere le proposte di negoziazione nel corso della sessione di negoziazione, ai sensi dell'articolo 2000.1. Le proposte immesse prima dell'Orario limite di ciascuna giornata di negoziazione sono ammissibili per la successiva Data di esecuzione, mentre dopo tale scadenza le proposte sono ammissibili per la Data di esecuzione relativa al giorno di negoziazione successivo.

Conferma ed Esecuzione delle proposte

2021	2021.1	Le proposte in acquisto e in vendita, immesse dagli **operatori** nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2020.1 e 2020.2 sono confermate dall'**operatore incaricato** durante la Fase di accumulo ordini e la Fase di sola conferma, ed eseguite all'Ora e alla Data di esecuzione.

2021.2 L'**operatore incaricato** si impegna ad accettare entro la fine della Fase di sola conferma ciascuna proposta ricevuta prima dell'Orario limite, ai sensi del paragrafo 2.2 e secondo le tempistiche definite nei paragrafi 6.3 e 6.4 del Manuale del Servizio di Negoziazione.

2021.3 Le proposte di negoziazione che sono state confermate dall'**operatore incaricato** non possono essere cancellate né dagli **operatori** che hanno inserito tali proposte né dagli **operatori incaricati** che le hanno confermate ai sensi dell'articolo 2021.2.

2021.4 Le proposte di negoziazione ricevute prima dell'Orario Limite che non sono state confermate dall'**operatore incaricato** entro la fine della relativa Fase di sola conferma, così come richiesto all'articolo 2021.2, sono automaticamente rimosse, ai sensi del paragrafo 3.4 del Manuale del Servizio di Negoziazione.

2021.5 Gli ordini che sono stati confermati dall'**operatore incaricato** in accordo con l'articolo 2021.2 e per cui è stato comunicato il **prezzo di esecuzione** della quota/azione degli OICR aperti al giorno di negoziazione ai sensi dell'articolo 310.2(e) e in considerazione norme stabilite al paragrafo 6.5 del Manuale del Servizio di Negoziazione sono eseguiti ai sensi del paragrafo 6.6 del Manuale del Servizio di Negoziazione.

2021.6 Gli ordini che sono stati confermati dall'**operatore incaricato** in accordo con l'articolo 2021.2 ma per cui non è stato comunicato il **prezzo di esecuzione** della quota/azioni degli OICR aperti al giorno di negoziazione non sono eseguiti.

2021.7 I contratti sono valorizzati da **Borsa Italiana** sulla base del prezzo di cui al precedente punto e trasmessi ai servizi di riscontro e rettifica giornalieri secondo quanto indicato all'articolo 4000, ai fini della loro liquidazione, nella giornata successiva a quella della conclusione dei contratti, e comunque nel rispetto dei termini di liquidazione previsti.

Sec. 200 *Linee guida*
Interventi straordinari di Borsa Italiana sui contratti conclusi

200.1 *Nei casi in cui l'**emittente**, in adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 310, informi di aver comunicato un **prezzo di esecuzione** errato e provveda successivamente alla comunicazione del **prezzo di esecuzione** corretto entro l'Ora di Esecuzione, i relativi contratti saranno rettificati al NAV corretto (conformemente alle disposizioni applicabili all'OICR) e inoltrati ai sistemi di liquidazione in modo da consentire il rispetto dei termini di liquidazione previsti.*

200.2 *Qualora la comunicazione del **prezzo di esecuzione** corretto avvenga oltre il termine di cui alla precedente linea guida, i relativi contratti saranno liquidati sulla base del valore del **prezzo di esecuzione** originariamente comunicato dall'**emittente**. In tali casi sarà cura delle controparti provvedere all'inserimento di istruzioni a rettifica (compensi) nei sistemi di liquidazione, sulla base del **prezzo di esecuzione** corretto (conformemente alle disposizioni applicabili all'OICR) comunicato dall'**emittente** e diffuso con **Avviso** di **Borsa Italiana**.*

	200.3	*L'**emittente** informa tempestivamente **Borsa Italiana** dei casi di impossibilità a rispettare l'obbligo di comunicazione del valore del **prezzo di esecuzione** di cui all'articolo 310.1. In tali casi, qualora il **prezzo di esecuzione** non sia pervenuto entro la scadenza della Fase di immissione del prezzo di esecuzione, i relativi contratti conclusi saranno cancellati, dandone comunicazione al mercato con le modalità previste al titolo 3000.*
	200.4	*Il computo dei giorni di cui alla linea guida 200.1 è effettuato sulla base dei giorni di borsa aperta ed escludendo i giorni in cui non è calcolato il **prezzo di esecuzione**, comunicati ai sensi dell'articolo 310.2, e).*
	200.5	*All'**emittente** si applica l'articolo C010 del Regolamento.*

Prezzo di esecuzione

2100	Il prezzo ufficiale giornaliero di ciascuno strumento finanziario è il **prezzo di esecuzione** definito al paragrafo 1.2 del Manuale del Servizio di Negoziazione e comunicato dall'**operatore incaricato** per il quale sono stati conclusi contratti.

INFORMATIVA

Informativa agli operatori - Principi generali

3000		Agli **Operatori** sono messe a disposizione le informazioni necessarie per il corretto esercizio delle funzioni di negoziazione, nonché per l'effettuazione della liquidazione delle operazioni concluse. Tali informazioni sono rese disponibili mediante le strutture informatiche e telematiche predisposte da **Borsa Italiana**, nei tempi più brevi possibili e in condizioni di parità tra gli **operatori**, compatibilmente con la dotazione tecnologica in possesso degli stessi.

3001		**Borsa Italiana** stabilisce le condizioni e le modalità per l'eventuale diffusione delle informazioni di cui al precedente articolo 3000 ai clienti interconnessi**.**

Informativa agli operatori – Contenuti

3002		Durante l'intera seduta di Borsa gli **operatori** dispongono almeno delle seguenti informazioni aggiornate in tempo reale: a) book di negoziazione contenente tutte le singole proposte in acquisto e in vendita; tali informazioni sono aggiornate su richiesta dell'**operatore**; b) sintesi delle condizioni di negoziazione per ogni strumento finanziario, contenente almeno il volume cumulato degli scambi; c) situazione delle proprie proposte attive sul book di negoziazione; d) riepilogo dei contratti conclusi nel mercato per ogni strumento finanziario, contenente l'orario, la quantità e il prezzo di esecuzione.

Informativa al pubblico - Principi generali

3020		Per agevolare le decisioni di investimento, di disinvestimento, nonché la verifica delle condizioni di esecuzione delle operazioni nel mercato, **Borsa Italiana** provvede alla diffusione tempestiva al pubblico anche per il tramite di terzi, delle informazioni riguardanti le condizioni di mercato e le operazioni effettuate per singoli strumenti finanziari.

3021		**Borsa Italiana** non diffonde al pubblico informazioni relative all'identità degli **operatori** contraenti.

3022		**Borsa Italiana** pubblica sul proprio sito internet i dati sulla qualità dell'esecuzione delle operazioni, secondo quanto previsto dal Regolamento 2017/575/UE.

Informativa al pubblico – Contenuti

3030	3030.1	Durante la fase di negoziazione sono disponibili al pubblico in tempo reale, per ciascun OICR aperto negoziato, le informazioni relative alle quantità di tutte le proposte in acquisto e in vendita.
	3030.2	Le informazioni sui contratti conclusi relative al numero dei contratti e alle quantità negoziate sono disponibili al pubblico in tempo reale, e sono

	aggiornate con l'indicazione del **prezzo di esecuzione** nel secondo giorno di borsa aperta successivo a quello di negoziazione.

LIQUIDAZIONE

Liquidazione delle negoziazioni

G	4000	Nella giornata successiva a quella della conclusione dei contratti sul mercato, **Borsa Italiana** provvede a trasmettere ai servizi di riscontro e rettifica giornalieri, individuati nelle linee guida, i dati relativi ai contratti stessi ai fini della loro liquidazione presso i **CSD** individuati nelle linee guida.

Sec. 400 *Linea Guida:* *Servizi di riscontro e di liquidazione*

400.1 *Il servizio di riscontro e rettifica giornaliero è X-TRM.*

400.2 *I servizi di liquidazione degli strumenti finanziari sono i servizi gestiti da:*

a) *Monte Titoli S.p.A*
"o da altri CSD che si avvalgono della piattaforma T2S con i quali sia possibile il regolamento cross CSD, come definito nel Regolamento del Servizio di Liquidazione di Monte Titoli"[1];

Tempistica della liquidazione delle negoziazioni

	4010	I contratti conclusi sul **mercato ATFund** sono liquidati il giorno di calendario TARGET aperto successivo alla data di esecuzione.

Contratti di compravendita non liquidati nel termine previsto

	4020	Qualora i contratti di compravendita non siano liquidati nel termine previsto per indisponibilità dei titoli o del contante si applicano le procedure contenute nelle seguenti linee guida.

Sec. 402 *Linea Guida* *Avvio della procedura di esecuzione coattiva*

402.1 *Ai sensi dell'articolo 4020 del Regolamento, qualora i contratti di compravendita non siano regolati, per indisponibilità dei titoli, entro le ore 10.00 del terzo giorno successivo alla data di liquidazione prevista, l'acquirente può avviare nei confronti del venditore inadempiente (controparte in fail) la procedura di esecuzione coattiva del contratto (buy in) di cui alle linee guida Sec. 403. La richiesta di avvio della procedura di buy in deve tenere conto della eventuale buyer protection e delle caratteristiche dello strumento finanziario. Qualora l'acquirente non richieda l'avvio della procedura di buy-in si applica la linea guida Sec. 403*

[1] La modifica entrerà in vigore con successivo **Avviso**.

402.2 *Ai sensi dell'articolo 4020, del Regolamento, qualora i contratti di compravendita non siano regolati, per indisponibilità del contante, alla data di liquidazione prevista, il venditore può avviare nei confronti dell'acquirente inadempiente (controparte in fail) la procedura di esecuzione coattiva del contratto (sell out) di cui alle linee guida Sec. 408.*

402.3 *Nelle procedure di esecuzione di buy in e sell out il computo dei giorni è effettuato sulla base del calendario dei mercati.*

402.4 *Le comunicazioni di cui alle linee guida seguenti sono effettuate via e-mail all'indirizzo* ***ms@euronext.com****.*

Sec. 403 *Procedura di buy in*

403.1 *L'acquirente avvia la procedura di buy in conferendo incarico ad un intermediario (buy in agent) di provvedere all'esecuzione del buy in e inviando una buy in notice al venditore. L'acquirente dà comunicazione a* ***Borsa Italiana****, secondo il modello* reso disponibile sul sito internet di **Borsa Italiana**, *dell'avvio della procedura. Il diritto di inviare una buy in notice può essere esercitato a partire dal termine della liquidazione del terzo giorno successivo alla data di liquidazione originaria (entro le ore 18); se l'invio è successivo a tale orario si considera effettuato il giorno successivo).*

403.2 *Nella buy in notice l'acquirente indica il nominativo del buy in agent che, salvo il caso di cui alle linee guida Sec. 406, provvederà ad eseguire il buy in nei termini e secondo le modalità stabilite nelle linee guida successive.*

403.3 *Qualora il venditore non regoli l'operazione originaria entro il quarto giorno successivo all'invio della buy in notice (data di scadenza), il giorno successivo (buy in execution date) il buy in agent provvede ad acquistare i titoli da consegnare alla controparte in bonis e a comunicare all'acquirente gli estremi dell'operazione conclusa. Qualora il buy in agent non riesca ad acquistare i titoli alla buy in execution date o vi riesca solo parzialmente può provvedere nei giorni successivi.*

403.4 *L'esecuzione del buy in deve essere effettuata sul* ***mercato ATFund****, salva diversa istruzione di* ***Borsa Italiana*** *che terrà conto delle caratteristiche e delle modalità di negoziazione dello strumento finanziario.*

403.5 *L'acquirente, ricevuta la comunicazione di cui alla linea guida Sec. 403.3, notifica al venditore e a* ***Borsa Italiana****, utilizzando il modello reso-*disponibile sul sito internet di **Borsa Italiana**, *gli estremi dell'operazione di esecuzione del buy in e specifica l'eventuale differenziale fra il prezzo del contratto originario e il prezzo del contratto di esecuzione del buy in. Qualora il prezzo del contratto di esecuzione del buy in risulti superiore al prezzo del contratto originario, il differenziale è coperto dal venditore.*

403.6 *Alla buy in execution date* ***Borsa Italiana*** *richiede a Monte Titoli S.p.A. la cancellazione dal sistema di liquidazione delle istruzioni di regolamento relative al contratto originario.*

403.7 *Alla esecuzione del buy in l'acquirente trasmette al servizio di liquidazione un'istruzione di regolamento nei confronti del buy in agent per il quantitativo e il controvalore in euro dell'operazione di esecuzione del buy in e con pari valuta. L'acquirente dà comunicazione a* ***Borsa Italiana*** *dell'avvenuto invio*

dell'istruzione di regolamento. Nel caso indicato alla linea guida Sec 403.4, il venditore provvede ad inviare al sistema di liquidazione un'istruzione di regolamento a favore dell'acquirente a copertura del differenziale con valuta pari a quella del regolamento dell'operazione di esecuzione del buy in. Il venditore ne dà comunicazione a ***Borsa Italiana****.*

Sec. 404 *Procedura di cash settlement*

404.1 *In tutti i casi in cui nel termine di 10 giorni calcolati a partire dalla data di regolamento, il contratto originario non sia regolato o nei casi in cui il buy in agent non riesca ad acquistare i titoli entro tale termine, il venditore dovrà corrispondere all'acquirente un importo pari al differenziale, se positivo, tra la valorizzazione degli strumenti finanziari nel giorno di fine validità e il controvalore originario del contratto (cash settlement).*

Sec. 405 *Buy in agent*

405.1 *Ai sensi della linea guida 403.1, l'acquirente conferisce l'incarico di provvedere all'acquisto dei titoli ad un intermediario (buy in agent) scelto tra gli* ***operatori*** *ammessi alle negoziazioni sui mercati gestiti da* ***Borsa Italiana****.*

405.2 *L'acquirente può revocare l'incarico al buy in agent che non abbia eseguito il buy in provvedendo a conferire un nuovo incarico. L'acquirente comunica la revoca e il conferimento del nuovo incarico al venditore a* ***Borsa Italiana*** *con almeno un giorno di preavviso.*

Sec. 406 *Consegna dei titoli durante la procedura di buy in*

406.1 *Il venditore può regolare il contratto originario provvedendo a consegnare i titoli dovuti sino al quarto giorno successivo alla data della buy in notice dandone comunicazione a* ***Borsa Italiana*** *ed all'acquirente. Quest'ultimo provvede ad informare il buy in agent.*

406.2 *Nel caso di cui alle linee guida Sec. 406.1, la procedura di buy in viene immediatamente annullata.*

Sec. 407 *Pass on*

407.1 *Il venditore che non abbia regolato un contratto concluso in conto proprio nei termini di liquidazione previsti a causa del fail generato da un terzo partecipante al* ***mercato ATFund****, ricevuta la buy in notice, può trasferire gli effetti della procedura di buy in sul terzo partecipante mediante apposita comunicazione a quest'ultimo e, per conoscenza, a* ***Borsa Italiana****, da effettuarsi utilizzando il modello di cui alla linea guida Sec. 403.1, compilando anche il paragrafo nominato pass on.*

407.2 *Il venditore comunica al terzo intermediario e, per conoscenza, a* ***Borsa Italiana*** *gli estremi dell'operazione di esecuzione del buy in, utilizzando il modello di cui alla linea guida Sec. 403.5, compilando anche il paragrafo nominato pass on, e specifica l'eventuale differenziale fra il prezzo del contratto*

originario e il prezzo del contratto di esecuzione del buy in, calcolato tenendo conto degli eventuali stacchi di proventi intervenuti. Qualora il differenziale sia negativo, esso è coperto dal terzo intermediario e nei casi in cui il buy in agent non riesca ad acquistare i titoli entro la data di fine validità del contratto originario, è il terzo intermediario tenuto al cash settlement di cui alle linee guida Sec. 403.

Sec. 408 *Procedura di sell out*

408.1 *Il venditore avvia la procedura di sell out conferendo incarico ad un intermediario (sell out agent) di provvedere all'esecuzione del sell out e inviando una sell out notice all'acquirente. Il venditore dà comunicazione a* ***Borsa Italiana****, utilizzando il modello* reso disponibile sul sito internet di **Borsa Italiana***, dell'avvio della procedura.*

408.2 *Il diritto di inviare una sell out notice può essere esercitato a partire dal termine della giornata di liquidazione originaria (entro le ore 18.00; se l'invio è successivo a tale orario si considera effettuato il giorno successivo).*

408.3 *Qualora l'acquirente non regoli l'operazione originaria entro le ore 10.00 del giorno successivo all'invio della sell out notice (sell out execution date), il sell out agent, al fine di consegnare il contante alla controparte in bonis, provvede a vendere i titoli e a comunicare al venditore gli estremi dell'operazione conclusa. Qualora il sell out agent non riesca a vendere i titoli alla sell out execution date o vi riesca solo parzialmente può provvedere nei giorni successivi.*

408.4 *Nella sell out notice il venditore indica il nominativo del sell out agent che, salvo il caso di cui alle linee guida Sec. 410, provvederà ad eseguire il sell out nei termini e secondo le modalità stabiliti nelle linee guida successive.*

408.5 *L'esecuzione del sell out deve essere effettuata sul* ***mercato ATFund****, salva diversa istruzione di* ***Borsa Italiana*** *che terrà conto delle caratteristiche e delle modalità di negoziazione dello strumento finanziario*

408.6 *Il venditore, ricevuta la comunicazione di cui alle linee guida Sec. 408.2 e Sec. 408.3, notifica all'acquirente e a* ***Borsa Italiana****, utilizzando il modello* reso disponibile sul sito internet di **Borsa Italiana***, gli estremi dell'operazione di esecuzione del sell out e specifica l'eventuale differenziale fra il prezzo del contratto originario e il prezzo del contratto di esecuzione del sell out. Qualora il prezzo del contratto di esecuzione del sell out risulti inferiore al prezzo del contratto originario, il differenziale è coperto dall'acquirente.*

408.7 *Alla sell out execution date* ***Borsa Italiana*** *richiede a Monte Titoli S.p.A. la cancellazione dal sistema di liquidazione delle istruzioni di regolamento relative al contratto originario.*

408.8 *Alla esecuzione del sell out il venditore trasmette al sistema di liquidazione un'istruzione di regolamento nei confronti del sell out agent per il quantitativo e il controvalore in euro dell'operazione di esecuzione del sell out e con pari valuta. Il venditore dà comunicazione a* ***Borsa Italiana*** *dell'avvenuto invio dell'istruzione di regolamento. Nel caso indicato alla linea guida Sec. 408.4, l'acquirente provvede ad inviare al sistema di liquidazione un'istruzione di regolamento a favore del venditore a copertura del differenziale con valuta pari*

*a quella del regolamento dell'operazione di esecuzione del sell out. L'acquirente ne dà comunicazione a **Borsa Italiana**.*

Sec. 409

Sell out agent

409.1

*Ai sensi della linea guida Sec. 408.1, il venditore conferisce l'incarico di provvedere alla vendita dei titoli ad un intermediario (sell out agent) scelto tra gli **operatori** ammessi alle negoziazioni sui mercati gestiti da **Borsa Italiana**.*

409.2

*Il venditore può revocare l'incarico al sell out agent che non abbia eseguito il sell out, provvedendo a conferire un nuovo incarico. Il venditore comunica la revoca e il conferimento del nuovo incarico all'acquirente a **Borsa Italiana** con almeno un giorno di preavviso.*

Sec 410

Consegna del contante durante la procedura di sell out

410.1

*L'acquirente può regolare il contratto originario provvedendo a consegnare il contante dovuto sino alle ore 10.00 del giorno successivo alla data di invio della sell out notice dandone comunicazione a **Borsa Italiana** ed al venditore. Quest'ultimo provvede ad informare il sell out agent. In tal caso la procedura di sell out viene immediatamente annullata.*

Sec. 411 *Linea Guida*
Modalità di gestione delle operazioni in fail in caso di corporate events

411.1 *Qualora i contratti di compravendita non siano liquidati nel termine previsto e intercorra un'operazione straordinaria, si applicano le procedure previste dal sistema di liquidazione individuato ai sensi dell'articolo 4000.*

411.2 *Nei casi di operazioni societarie che prevedono per l'acquirente in bonis la possibilità di manifestare una volontà, l'acquirente in bonis può richiedere al venditore in malis l'esercizio dell'opzione prevista dall'operazione societaria avente ad oggetto il titolo acquistato (cd. buyer protection), informandone il mercato.*

411.3 *Al fine della richiesta di buyer protection dovranno essere utilizzati i form resi disponibili dal sistema di liquidazione sul proprio sito web. Inoltre, le controparti, direttamente o per il tramite dei relativi liquidatori, sono tenute ad immettere nel sistema di regolamento le opportune istruzioni di regolamento sul riveniente ed eventualmente a cancellare l'istruzione di regolamento originaria.*

VIGILANZA DEL MERCATO

Controlli e interventi sulle negoziazioni

	5000		**Borsa Italiana** controlla il regolare andamento delle negoziazioni, verifica il rispetto del presente Regolamento e delle linee guida e adotta tutti gli atti necessari per il buon funzionamento del mercato. Tali funzioni sono esercitate dal proprio ufficio competente, dotato, in via esclusiva, degli strumenti necessari allo svolgimento dei relativi controlli e interventi. Tali funzioni sono condotte in accordo con le procedure previste nell'articolo 1210.

	5001		Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, al fine di assicurare un ordinato svolgimento delle negoziazioni, **Borsa Italiana**, tra l'altro:
		5001.1	controlla il corretto comportamento sul mercato degli **operatori**, nonché il rispetto degli obblighi dell'**operatore incaricato.**
		5001.2	richiede agli **emittenti** e agli **operatori** le informazioni ritenute necessarie in relazione a particolari andamenti di mercato, ai sensi degli articoli 1210 e 5010;
		5001.3	verifica l'adeguato aggiornamento degli archivi, ivi incluso quanto necessario a garantire l'ordinato svolgimento delle negoziazioni;
		5001.4	controlla il funzionamento delle strutture tecniche e delle reti di trasmissione dei sistemi telematici;
		5001.5	interviene sulle condizioni di negoziazione;
		5001.6	informa tempestivamente il mercato in merito ai propri interventi che abbiano effetti sull'operatività nel mercato o sull'andamento degli strumenti finanziari;
		5001.7	sospende tempestivamente l'**operatore** a seguito della richiesta di sospensione da parte dell'intermediario aderente al servizio di liquidazione di cui all'articolo 1100, dandone immediata comunicazione alla Consob.

Interventi sui parametri, sugli orari e sulle fasi di negoziazione

G	5010		In considerazione di particolari andamenti del mercato, **Borsa Italiana** può in relazione a categorie di **OICR aperti** o singoli **OICR aperti**:
		5010.1	prolungare la durata o rinviare l'inizio di una o più fasi di negoziazione;
		5010.2	sospendere o ripristinare le negoziazioni.

	5011		**Borsa Italiana** può effettuare gli interventi di cui al precedente articolo 5010:

		5011.1	qualora siano rilevabili andamenti anomali in termini di quantità negoziabili, delle contrattazioni di uno strumento finanziario;
		5011.2	qualora si renda necessario acquisire informazioni in merito a particolari situazioni di mercato di uno strumento finanziario;
		5011.3	qualora ricorrano motivi tecnici o altre circostanze che non garantiscano il regolare funzionamento del mercato;
		5011.4	in caso di circostanziata segnalazione da parte di **operatori** che si ritengono danneggiati da comportamenti irregolari di altri **operatori**.

	5012		Negli interventi di cui all'articolo 5010 **Borsa Italiana** tiene conto:
		5012.1	dei volumi scambiati sullo strumento finanziario nell'ultimo trimestre, nonché delle loro variazioni;
		5012.2	del grado di liquidità dello strumento e della significatività degli scambi;
		5012.3	della diffusione o mancata diffusione di notizie a disposizione del mercato;

	5013	**Borsa Italiana** può procedere alla cancellazione di proposte di negoziazione che siano tali da impedire l'ordinato svolgimento delle negoziazioni, qualora l'**operatore** che le ha immesse, su richiesta di **Borsa Italiana**, non sia in grado di confermarle, modificarle o cancellarle entro un ragionevole intervallo di tempo

Gestioni errori

G	5020		**Borsa Italiana** può disporre o effettuare:
		5020.1	la cancellazione di contratti conclusi nei mercati, su concorde richiesta motivata degli **operatori** contraenti.

	5021	Dello svolgimento della procedura di gestione degli errori e delle misure adottate **Borsa Italiana** dà tempestiva comunicazione agli **operatori** coinvolti. In caso di intervento sui contratti conclusi, **Borsa Italiana** informa il mercato e fornisce alle controparti interessate, su specifica richiesta, la documentazione relativa alle rettifiche o cancellazioni effettuate.

G	5022	Per l'espletamento della procedura di gestione errori **Borsa Italiana** applica all'**operatore** che ha commesso l'errore un corrispettivo proporzionale all'entità degli interventi di **Borsa** stessa, secondo quanto stabilito nell~~a~~**e** ~~linee guida Sec. 650~~ **Guida ai Paramentri.**

Sec. 504 *Linee guida:*
Principi generali

504.1 *L'**operatore** che ha commesso un errore nell'immissione di proposte di negoziazione nel mercato è tenuto a informare tempestivamente **Borsa Italiana**, comunicando gli estremi delle eventuali operazioni concluse e specificando se intende richiedere l'attivazione della procedura di gestione.*

504.2 *Le comunicazioni, le richieste di gestione degli errori da parte degli **operatori** che li hanno commessi e le relative autorizzazioni delle controparti possono essere effettuate previo contatto telefonico con l'ufficio di vigilanza di **Borsa Italiana**, tramite invio di un'apposita richiesta scritta al seguente indirizzo di posta elettronica: **ms@euronext.com;***
le richieste di gestione errori devono contenere gli estremi delle operazioni.

504.3 ***Borsa Italiana** comunica, tempestivamente e nei modi ritenuti più idonei, alle controparti interessate o a tutto il mercato gli estremi degli strumenti finanziari per i quali è stata richiesta e attivata la procedura di gestione errori.*

504.4 *L'onere di contattare le controparti in relazione all'applicazione di interventi correttivi spetta di norma all'**operatore** che ha commesso l'errore. Se le controparti contrattuali non sono note agli **operatori**, l'**operatore** che ha commesso l'errore deve contattare **Borsa Italiana**.*

504.5 *La determinazione dell'ammontare del corrispettivo per la gestione errori ~~di cui all'articolo 6029~~ è stabilita nell~~a~~**a** ~~e~~ **Guida ai Parametri** ~~linee guida Sec. 650~~.*

Sec. 510

Procedura ordinaria

510.1

La procedura ordinaria può essere attivata qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

1. *la richiesta di gestione degli errori sia stata presentata a **Borsa Italiana** con la massima tempestività;*
2. *le operazioni oggetto di richiesta siano frutto di un errore evidente.*

510.2

***Borsa Italiana** informa tempestivamente il richiedente qualora la richiesta di attivazione della procedura ordinaria venga rifiutata, motivando il rifiuto.*

510.3

*L'applicazione di interventi correttivi può essere effettuata, per quanto di competenza, direttamente dalle parti o da **Borsa Italiana**, solo qualora sussista l'accordo delle parti.*

~~*Sec. 520*~~

~~*Determinazione del corrispettivo per la gestione errori*~~

~~*520.1*~~

~~*Per la determinazione del corrispettivo di cui all'articolo 5022, **Borsa Italiana** utilizza la seguente formula:*~~

$$C = 50 \times N_{cp} + 10 \times N_{ct}$$

~~*dove:*~~

~~*C = corrispettivo in euro;*~~

~~N_{cp} = numero di controparti coinvolte nei contratti oggetto della procedura;~~
~~N_{ct} = numero di contratti considerati per il calcolo pari a: 0 se il numero di contratti oggetto della procedura è inferiore o uguale a 50; al numero eccedente 50 se il numero di contratti oggetto della procedura è superiore a 50.~~

~~520.2 Il corrispettivo non può essere inferiore a 250 euro o superiore a 2.500 euro.~~

Gestione delle disfunzioni tecniche

G	5040		**Borsa Italiana**, anche allo scopo di garantire parità di accesso ai mercati da parte degli **operatori** in condizioni di adeguata trasparenza:
		5040.1	stabilisce nelle linee guida le procedure e le modalità di gestione delle disfunzioni tecniche delle apparecchiature e delle reti di trasmissione dei sistemi telematici, fissando criteri oggettivi per lo svolgimento delle procedure di gestione, per la determinazione degli orari di fermo e di ripristino delle negoziazioni o dell'eventuale prolungamento delle sedute;
		5040.2	in caso di accertate disfunzioni tecniche, può disporre la temporanea sospensione delle negoziazioni, qualora le disfunzioni coinvolgano un numero significativo di **operatori**;
		5040.3	informa il mercato in merito alle misure adottate ai sensi del presente articolo che hanno prodotto conseguenze sull'operatività degli **operatori** o sulla negoziazione degli strumenti finanziari.

Sec. 560 *Linee guida:*
Gestione delle disfunzioni tecniche

560.1 *Nell'esercizio delle funzioni di controllo del funzionamento delle strutture tecniche e delle reti di trasmissione dei sistemi telematici di cui all'articolo 5001.5, **Borsa Italiana** verifica in via continuativa:*
*a) il collegamento operativo e informativo degli **operatori** al mercato;*
b) il funzionamento delle strutture informatiche e telematiche di supporto alle negoziazioni, alla diffusione delle informazioni e al riscontro e rettifica giornalieri delle operazioni;
c) il regolare svolgimento delle fasi di mercato con le modalità e negli orari previsti.

560.2 *Qualora vengano riscontrate anomalie che coinvolgono un numero significativo di **operatori**, **Borsa Italiana** può effettuare, per uno strumento finanziario, uno dei seguenti interventi:*
a) prolungamento o rinvio di una o più fasi di mercato;
b) sospensione di una o più fasi di mercato;
c) prolungamento della seduta;
d) chiusura anticipata della seduta.

560.3 ***Borsa Italiana*** *valuta la significatività del numero di* ***operatori*** *coinvolti dalle disfunzioni tecniche, di cui all'articolo 5040.2 anche in relazione a:*

a) natura dei guasti e tipo di limitazioni operative (di accesso o di informativa) riscontrate;
b) modalità di collegamento ai mercati degli ***operatori*** *coinvolti;*
c) circostanza che le disfunzioni abbiano interessato la totalità o una parte delle risorse tecniche a disposizione degli ***operatori*** *medesimi;*
d) quota di mercato degli ***operatori*** *coinvolti.*

560.4 *La durata delle sospensioni o dei rinvii di cui alla linea guida Sec. 560.2 è stabilita in condizioni di trasparenza e in modo da consentire a un numero significativo di* ***operatori*** *di valutare le loro posizioni contrattuali e di ripristinare il regolare collegamento al mercato.*

560.5 *Il ripristino delle negoziazioni può avvenire:*

a) con una fase che consenta agli ***operatori*** *l'eventuale cancellazione delle proposte non ancora eseguite immesse nel mercato prima della sospensione;*
b) con le modalità di negoziazione prevista all'articolo 2000;

PROCEDURE DI COMPLIANCE

Provvedimenti nei confronti degli operatori e degli emittenti

C010		Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1021, in caso di violazione delle norme del presente Regolamento o delle relative linee guida, ivi incluso il caso di ostacolo da parte degli **emittenti** o degli **operatori** all'attività di accertamento di cui all'articolo 1210, **Borsa Italiana** può applicare agli **operatori** e agli **emittenti** uno o più dei seguenti provvedimenti:
	C010.1	invito scritto al puntuale rispetto del Regolamento e delle relative linee guida;
	C010.2	richiamo scritto;
	C010.3	pena pecuniaria da 5.000 euro a 500.000 euro;
	C010.4	sospensione dalle negoziazioni nel mercato;
	C010.5	esclusione dalle negoziazioni nel mercato.

C011	I provvedimenti previsti ai commi C010.4 e C010.5 sono comunicati al pubblico nella forma di cui all'articolo C040. I provvedimenti previsti dai commi C010.1, C010.2 e C.010.3 possono essere comunicati al pubblico nella forma di cui all'articolo C040 qualora, a giudizio di **Borsa Italiana**, ciò risulti necessario od opportuno ai fini della tutela del mercato. **Borsa Italiana** può comunicare al pubblico il provvedimento adottato e la descrizione della violazione, senza indicare l'**emittente** o l'**operatore** oggetto del provvedimento, qualora ciò sia ritenuto sufficiente ai fini della tutela del mercato. I provvedimenti di cui all'articolo C010.1 del comma precedente possono essere comunicati al pubblico esclusivamente senza indicazione dell'**operatore** oggetto del provvedimento.

C012		Ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo C010, **Borsa Italiana** valuta la gravità della violazione tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione, in quanto applicabili:
	C012.1	impatti effettivi e potenziali sul mercato e rilevanza esterna e relativi riflessi sulla situazione economico-finanziaria dell'**emittente;**
	C012.2	dimensione, durata e natura della violazione;
	C012.3	modo in cui **Borsa Italiana** è venuta a conoscenza della violazione;
	C012.4	vantaggi conseguiti dall'**emittente** o dall'**operatore** per effetto della violazione;
	C012.5	reazione dell'**emittente** o dell'**operatore** alle richieste di **Borsa Italiana** e il suo comportamento anche pregresso;
	C012.6	intensità del dolo o della colpa;

	C012.7	funzionamento in concreto del sistema di controllo interno e di prevenzione delle violazioni;
	C012.8	numero e gravità delle violazioni precedentemente commesse dall'**emittente** o dall'**operatore;**
	C012.9	dimensione dell'**emittente** o dell'**operatore** e del gruppo di appartenenza;
	C012.10	violazioni di diverse disposizioni o più violazioni della medesima disposizione.

C013	Nel caso in cui vengano adottati provvedimenti di sospensione o esclusione dalle negoziazioni, l'**operatore** che ne sia destinatario, sotto il controllo di **Borsa Italiana**, è abilitato esclusivamente alla chiusura delle operazioni ancora aperte e all'effettuazione delle eventuali operazioni connesse, necessarie a tutelare l'interesse della clientela dalla decorrenza del periodo di sospensione o di esclusione dalle negoziazioni.

C014	La destinazione delle pene pecuniarie è stabilita in via generale da **Borsa Italiana** con apposito provvedimento comunicato alla Consob e pubblicato mediante **Avviso**.

Procedura di accertamento delle violazioni

C020	Ai fini dell'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo C010 viene attivata la procedura di cui al presente articolo entro un anno dalla presunta violazione, ovvero dalla data successiva nella quale **Borsa Italiana** è venuta a conoscenza della presunta violazione. In tale ultimo caso, la procedura di cui al presente articolo non può essere attivata trascorsi tre anni dalla presunta violazione.

C021		Ai fini dell'applicazione dei provvedimenti di cui ai commi C010.2, C010.3, C010.4 e C010.5, **Borsa Italiana** invia all'**emittente** o all'**operatore** interessato una comunicazione contenente:
	C021.1	la descrizione dell'ipotesi di violazione;
	C021.2	la fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni entro il quale può essere presentata una memoria scritta e l'eventuale richiesta di un'audizione per un esame congiunto della questione.

C022	La comunicazione prevista dall'articolo C021 può contenere l'indicazione del provvedimento che **Borsa Italiana** intende applicare. In tal caso, trascorso il termine di cui all'articolo C021.2, senza che l'**emittente** o l'**operatore** abbia presentato memoria scritta o richiesto un'audizione, **Borsa Italiana** applica il provvedimento indicato nella comunicazione.

C023	Qualora l'**emittente** o l'**operatore** richieda la convocazione di un'audizione per l'esame congiunto della questione, ovvero qualora **Borsa Italiana** ritenga necessaria tale audizione, **Borsa Italiana** ne fissa la data comunicandola all'**emittente** o all'**operatore**. L'**emittente** o l'**operatore** partecipa all'audizione a mezzo del suo legale rappresentante o tramite persona da lui appositamente delegata, avendo la possibilità di farsi assistere da un legale di fiducia. Nel caso di mancata presentazione all'audizione non dovuta a giustificati motivi **Borsa Italiana** procede sulla base degli elementi fino a quel

	momento acquisiti. Al termine dell'audizione, **Borsa Italiana** può fissare un nuovo termine, su richiesta dell'interessato, non inferiore a 10 giorni, per la presentazione di un'ulteriore memoria scritta.

C024	Sulla base degli elementi acquisiti nell'ambito della procedura, **Borsa Italiana** assume una decisione entro 45 giorni dall'audizione o dal successivo termine per il deposito di un'ulteriore memoria scritta previsti dall'articolo C023, ovvero, nel caso in cui tale audizione non venga richiesta né fissata da **Borsa Italiana**, entro 45 giorni dalla scadenza del termine fissato ai sensi dell'articolo C021.2.

C025	Le decisioni assunte a norma del precedente articolo C024 vengono tempestivamente comunicate all'interessato con provvedimento motivato.

Riesame dei provvedimenti

C030	L'**emittente** o l'**operatore** può chiedere il riesame del provvedimento adottato ai sensi degli articoli 1021 e C010 entro 15 giorni rispettivamente dalla comunicazione di cui agli articoli 1021.7 e C025 mediante ricorso al Collegio dei Probiviri, costituito ai sensi dell'articolo C090.

C031	Per i provvedimenti di cui al comma C010.1 i 15 giorni decorrono dalla comunicazione all'interessato della decisione adottata.

Comunicazione al pubblico dei provvedimenti

C040	L'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo C010 è comunicata con **Avviso** o attraverso le strutture informatiche di supporto alle negoziazioni, decorsi 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato senza che la questione sia stata deferita al Collegio dei Probiviri, ovvero, in caso di deferimento, decorsi 10 giorni dalla comunicazione alle parti delle determinazioni del Collegio dei Probiviri.

C041	A richiesta dell'**emittente** o dell'**operatore** è comunicato al pubblico il testo integrale del provvedimento nonché, eventualmente, tutti gli atti della procedura ivi incluse le determinazioni del Collegio dei Probiviri.

Sospensione dei termini

C050	I termini previsti dal presente Titolo sono sospesi dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno.

Diritto applicabile

C060	Il presente Regolamento, le linee guida, nonché le altre disposizioni inerenti al funzionamento dei mercati o dei servizi, e le successive modifiche o integrazioni, sono disciplinate dal diritto italiano. Con riferimento a quanto disposto sugli **Operatori** (Art. 1000 e segg.), tali articoli sono d'applicazione ai sensi del diritto italiano.

Controversie sottoposte all'Autorità Giudiziaria

C070	Le controversie aventi a oggetto i corrispettivi di cui all'articolo 1300 nonché gli importi contenuti nelle linee guida Sec. 520 sono sottoposte alla giurisdizione esclusiva dei giudici italiani e sono di competenza esclusiva del

	Foro di Milano.

Altre controversie

C080	Qualunque controversia diversa da quelle indicate al precedente articolo C070, occasionata o derivante dal Regolamento, dalle linee guida o dalle altre disposizioni inerenti al funzionamento del mercato, nonché dalle successive modifiche e integrazioni, è risolta in via definitiva da un collegio arbitrale, da costituirsi ai sensi dell'articolo C100.

C081	Costituisce una condizione necessaria di procedibilità per attivare la procedura arbitrale il preventivo esperimento della procedura avanti al Collegio dei Probiviri di cui all'articolo C090.

Collegio dei Probiviri

C090	Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione di **Borsa Italiana** che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Collegio dei Probiviri ha sede presso **Borsa Italiana**.

C091	I membri del Collegio dei Probiviri sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari.

C092	La durata dell'incarico è di tre anni e può essere rinnovato. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, il Consiglio di Amministrazione di **Borsa Italiana** provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del Collegio in carica.

C093	Le determinazioni del Collegio dei Probiviri sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta a **Borsa Italiana** la richiesta del riesame di cui agli articoli C.030 e C.031 e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano.

C094	Il Presidente del Collegio dei Probiviri ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del Collegio, la questione ad un solo membro del Collegio.

C095	Le determinazioni del Collegio dei Probiviri non hanno efficacia vincolante nei confronti delle parti e, ove una delle parti instauri un procedimento arbitrale ai sensi dell'articolo C100, non hanno efficacia vincolante nei confronti degli arbitri, i quali hanno ogni più ampia facoltà e potere di riesame totale e integrale della controversia, senza preclusione alcuna.

C096	Gli onorari dei membri del Collegio dei Probiviri sono a carico della parte soccombente.

Collegio Arbitrale

C100		Il Collegio Arbitrale è composto da tre membri così designati:
	C100.1	la parte che promuove il procedimento arbitrale notifica all'altra un atto nel quale: - dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale; - indica l'oggetto della controversia; - designa il proprio arbitro;

	- invita l'altra parte a designare il proprio arbitro;
C100.2	la parte alla quale è notificato l'atto di cui all'articolo C100.1 designa il proprio arbitro entro 20 giorni dal ricevimento dell'atto; in mancanza si applicherà l'articolo 810, comma 2, c.p.c.;
C100.3	il terzo arbitro, che assume le funzioni di Presidente del Collegio Arbitrale, è nominato di comune accordo dagli arbitri di cui agli articoli C100.1 e C100.2; in assenza di accordo entro 20 giorni, il terzo arbitro viene designato dal Presidente del Tribunale di Milano.

C101	Il procedimento arbitrale così instaurato ha carattere rituale ed è svolto in osservanza delle norme del codice di procedura civile italiano. Tale procedimento deve essere promosso, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla comunicazione di cui all'articolo C093. La controversia è decisa secondo le norme del diritto italiano e la lingua dell'arbitrato è quella italiana.

C102	Il Collegio Arbitrale ha sede in Milano nel luogo stabilito dal suo Presidente.


EURONEXT